SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero degli affari esteri

Ministero delle finanze

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 124

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1999.

Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

99A5122

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 giugno 1999, n. **210.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sul riconoscimento dei titoli e dei certificati di studio a livello elementare e medio o delle loro denominazioni equivalenti, con allegati, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sul riconoscimento dei titoli e dei certificati di studio a livello elementare e medio o delle loro denominazioni equivalenti, con allegati, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2001 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1990, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SUL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI E DEI CERTIFICATI DI STUDIO A LIVELLO ELEMENTARE E MEDIO O DELLE LORO DENOMINAZIONI EQUIVALENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, d'ora in poi le Parti,

Visto l'articolo 4° dell'Accordo Culturale firmato il 12 aprile 1961, vigente tra le Parti;

Allo scopo di rafforzare le relazioni tra i due Stati e nella convinzione di fornire un importante contributo alla loro integrazione culturale attraverso una più stretta collaborazione nel settore educativo;

convengono quanto segue:

Articolo 1

1. Ciascuna Parte riconosce i titoli ed i certificati finali di studio dell'istruzione elementare e media o le loro denominazioni corrispondenti, rilasciati dalle istituzioni scolastiche ufficialmente riconosciute funzionanti nel territorio dell'altro Stato.

2. Il suddetto riconoscimento è accordato ai soli fini della prosecuzione degli studi.

Articolo 2

1. I titoli ed i certificati di studio finali conseguiti nel territorio di uno Stato al termine del ciclo di istruzione media sono riconosciuti dall'altra Parte, per la prosecuzione di studi superiori alle medesime condizioni previste dall'ordinamento giuridico dello Stato nel quale sono stati rilasciati i titoli ed i certificati.

2. Gli studenti che abbiano conseguito un titolo finale di istruzione media il cui corso di studi comprenda l'insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana in Argentina o spagnola in Italia, sono esonerati dalle specifiche prove di conoscenza della lingua nazionale per l'accesso alle rispettive Università e Istituti di Istruzione Superiore.

Articolo 3

1. I certificati che attestano in uno Stato il compimento con promozione di un anno scolastico intermedio di ogni ciclo scolastico, sia primario che medio, sono riconosciuti dall'altra Parte per il proseguimento degli studi negli indirizzi scolastici affini quali risultano dalle tabelle di corrispondenza allegate al presente Accordo del quale fanno parte integrante.
L'Allegato n. 1 indica le corrispondenze tra indirizzi scolastici italiani e indirizzi scolastici argentini precedenti l'applicazione della legge federale n. 24195 del 14

aprile 1993; l'Allegato n. 2 indica le corrispondenze tra gli indirizzi scolastici italiani e quelli argentini previsti dalla medesima legge.

2. L'iscrizione ad una specifica classe è deliberata secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in ogni Stato.

Articolo 4

1. Sarà costituita una Commissione Bilaterale Tecnica composta in modo paritetico da esperti dei rispettivi sistemi di istruzione per l'esame e la definizione delle questioni connesse all'applicazione del presente Accordo, nonché per gli aggiornamenti resi necessari dai mutamenti dei rispettivi ordinamenti scolastici.

2. La Commissione verrà convocata per le vie diplomatiche su richiesta di una delle due Parti e si riunirà, alternativamente, nel territorio di uno e dell'altro Stato.

Articolo 5

Il presente Accordo si applica ai nazionali argentini e ai cittadini italiani che abbiano compiuto studi in qualsivoglia dei due Paesi.

Articolo 6

Ognuna delle Parti è tenuta ad informare l'altra sulle eventuali modifiche o cambiamenti introdotti nel proprio sistema scolastico.

Articolo 7

1. Il presente Accordo entrerà in vigore novanta (90) giorni dopo la data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tal fine.

2. Esso avrà durata illimitata e potrà essere denunciato da ognuna delle Parti mediante notifica scritta diretta all'altra Parte per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto a partire dall'anno scolastico successivo con riferimento al calendario scolastico dei rispettivi Stati.

Fatto a Bologna il 3 dicembre 1997, in due originali, ciascuno dei quali nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
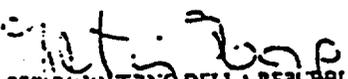
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
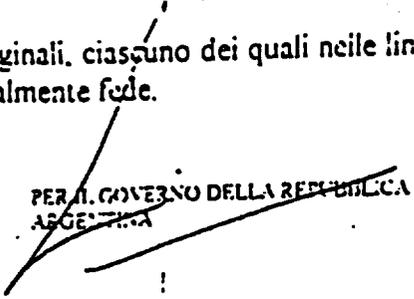
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

ALLEGATO 1

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GLI INDIRIZZI DELL'ORDINAMENTO SCOLASTICO ARGENTINO PRECEDENTE L'EMANAZIONE DELLA LEGGE N. 24.195 DEL 14 APRILE 1993 E GLI INDIRIZZI DELL'ORDINAMENTO SCOLASTICO ITALIANO

MODALIDADES DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA	INDIRIZZI SCOLASTICI ITALIANI
Bachillerato Humanista	Classico
Bachilleratos en Ciencias	Scientifico
Bachilleratos con Orientacion Docente Maestro Normal Nacional	Magistrale/Socio-Psico-Pedagogico
Perito Mercantil y afines	Giuridico / Economico / Aziendale (Tecnico o Professionale)
Maestro Mayor de Obras	Geometra
Técnicos	Tecnico o Professionale per Industria, Artigianato, Agricoltura e Servizi
Bachilleratos Artisticos	Artistico

ALLEGATO 2

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GLI INDIRIZZI DELL'ORDINAMENTO SCOLASTICO ARGENTINO PREVISTI DALLA LEGGE N. 24.195 DEL 14 APRILE 1993 E GLI INDIRIZZI DELL'ORDINAMENTO SCOLASTICO ITALIANO

MODALIDADES DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA (Educación polimodal)	INDIRIZZI SCOLASTICI ITALIANI
Ciencias Naturales	Scientifico
Economia y Gestión de las Organizaciones	Giuridico / Economico / Aziendale (Tecnico o Professionale)
Humanidades y Ciencias Sociales	- Linguistico - Magistrale / Socio-psico-pedagogico
Producción de Bienes y Servicios + T.T.P.	Tecnici e Professionali per Industria, Artigianato, Agricoltura e Servizi
Comunicación, Artes y Diseño + T.T.P.	Artistico

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5006):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 16 giugno 1998.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 luglio 1998, con pareri delle commissioni I, V e VII.
Esaminato dalla III commissione il 10 novembre 1998.
Esaminato in aula il 1° febbraio 1999 e approvato il 10 febbraio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3801):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 febbraio 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 7 aprile 1999.
Relazione scritta annunciata il 4 maggio 1999 (atto n. 3801/*A* - relatore sen. CORRAO).
Esaminato in aula e approvato il 26 maggio 1999.

99G0285

LEGGE 7 giugno 1999, n. **211.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica ceca sulla reciproca cooperazione, fatta a Praga il 7 dicembre 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica ceca sulla reciproca cooperazione, fatto a Praga il 7 dicembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA CECA SULLA RECIPROCA COOPERAZIONE

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica Ceca, qui di seguito "Parti Contraenti":

nella convinzione che la Carta dell'ONU, l'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, la Carta di Parigi per una nuova Europa (1990), nonché il Documento di Vienna dell'anno 1992, come altri documenti importanti dell'Organizzazione sulla Sicurezza e sulla Cooperazione in Europa contribuiscano in modo importante al raggiungimento dell'obiettivo comune, vale a dire la costruzione della sicurezza e della stabilità in Europa,

nel prendere in considerazione i cambiamenti storici avvenuti in Europa ed il nuovo assetto mondiale e riconoscendo il ruolo stabilizzatore delle Forze Armate,

nel desiderare di cooperare sulla base del rispetto reciproco e del riconoscimento dei rispettivi interessi, anche con il fine di rafforzare la fiducia,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Limiti della cooperazione

La cooperazione derivante dal presente Accordo deve rispettare le leggi e i regolamenti vigenti, nonché gli impegni assunti in ambitc internazionale dagli Stati delle Parti Contraenti.

Articolo 2

Settori della cooperazione

Le Parti Contraenti coopereranno nei seguenti settori:

(a) politica militare di difesa;

(b) organizzazione delle forze armate;

(c) sistemi di Comando e Controllo;

(d) addestramento e istruzione militare;

(e) pianificazione , programmazione operativa e finanziaria;

(f) aeronautica militare e difesa aerea;

(g) sistemi logistici;

(h) medicina militare;

(i) ricerca e tecnologia nel settore della Difesa;

(j) sistemi di telecomunicazioni;

(k) scambio di esperienze e di opinioni relative alle infrastrutture militari;

(l) partecipazione delle Forze Armate alla difesa dell'ambiente;

(m) attività culturali, artistiche e sportive;

(n) storia militare;

(o) legislazione ed assistenza giuridica;

(p) materiali per la difesa e negli altri settori di interesse reciproco.

Articolo 3

Forme di cooperazione

Le parti contraenti coopereranno attraverso le seguenti attività:

(a) visite ufficiali ed incontri di lavoro;

(b) esercitazioni ed addestramento congiunti;

(c) formazione del personale;

(d) scambio di informazioni e di documenti;

(e) consultazioni;

(f) conferenze e riunioni;

(g) manifestazioni culturali, artistiche e sportive;

(h) altre manifestazioni.

Articolo 4

Pianificazione della cooperazione

Le modalità concrete della cooperazione tra le Parti Contraenti saranno fissate nei piani annuali di cooperazione bilaterale, i quali saranno predisposti dalle Parti Contraenti sempre entro il 15 novembre di ogni anno e conterranno i punti seguenti:

(a) attività pianificate;

(b) luogo di svolgimento e finalità dell'attività;

(c) durata;

(d) numero dei partecipanti;

(e) organi responsabili della realizzazione delle attività pianificate.

Articolo 5

Comitato misto

(1) Per la cooperazione nei settori stabiliti nell'articolo 2, relativi ai materiali della Difesa, sarà istituito un Comitato misto che sarà composto dai rappresentanti delle due Parti Contraenti, il cui compito sarà:

(a) definire e delineare i settori di possibile cooperazione;

(b) proporre e sostenere la collaborazione tecnica ed industriale tra i due Stati;

(c) facilitare attività, relazioni, forniture od acquisti tra le aziende industriali operanti negli Stati delle Parti Contraenti;

(d) sottoporre ai competenti Organi di Stato proposte e raccomandazioni intese a realizzare gli obiettivi del presente Accordo.

(2) Il Comitato misto si riunirà a turno negli Stati delle Parti Contraenti, sulla base di un programma di lavoro approvato.

(3) In caso di necessità il Comitato misto potrà richiedere l'assistenza di specialisti che saranno nominati di volta in volta.

Articolo 6

Protezione di informazioni classificate

(1) Informazioni e documenti che saranno scambiati nell'ambito della cooperazione stabilita sulla base di questo Accordo saranno protetti in conformità alle norme dello Stato della Parte Contraente che le ha adottate.

(2) Ciascuna delle Parti Contraenti tratterà tutte le informazioni, documenti e materiali classificati in conformità alle misure di sicurezza che non saranno meno rigorose di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato dall'originatore ed adotterà tutte le misure necessarie, affinché tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la Parte Contraente che li trasmette.

(3) Sono considerati informazioni, documenti e materiali classificati quelli che contengono un'informazione riservata corrispondente al grado stabilito di segretezza ed inoltre qualsiasi comunicazione effettuata in qualsiasi circostanza ed in qualsiasi modo, qualora contenga tali informazioni.

(4) Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti Contraenti hanno adottato i seguenti gradi di segretezza:

Per la Repubblica Italiana	Per la Repubblica Ceca
SEGRETISSIMO	PRISNE TAJNE ZVLASTNI DULEZITOSTI
SEGRETO	PRISNE TAJNE
RISERVATISSIMO	TAJNE
RISERVATO	TAJNE

(5) Le Parti Contraenti garantiscono che i documenti, materiali e tecnologie che saranno oggetto di scambio, saranno utilizzate esclusivamente ai fini stabiliti specificamente dalla parte cedente entro i limiti concordati da entrambe le Parti Contraenti.

(6) Non è permessa la trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo senza l'assenso scritto della Parte Contraente cedente.

(7) Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi al di fuori delle competenze dei Ministeri della Difesa, sarà necessario raggiungere intese specifiche tra gli Organi competenti dei due Stati. Nel corso di tali trattative saranno applicate le misure di sicurezza indicate nel presente Accordo.

Articolo 7

Copertura finanziaria della cooperazione

(1) In caso di visite programmate:

(a) I costi finanziari connessi alla cooperazione saranno coperti dalle Parti Contraenti in base al principio di reciprocità;

(b) La Parte Contraente inviante coprirà le spese di trasporto delle persone inviate sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, nonché le loro spese personali. Inoltre provvederà ai necessari documenti per l'entrata ed il soggiorno sul territorio dello Stato della Parte Contraente ricevente e provvederà al rimpatrio dei propri malati.

(c) La Parte Contraente ricevente coprirà le spese connesse al soggiorno (alloggio, vitto, trasporto locale ed il programma culturale).

(d) La Parte Contraente ricevente assicurerà le cure mediche di emergenza in conformità alle norme giuridiche vigenti nel proprio Stato.

(2) In caso di visite non programmate:

la Parte Contraente inviante coprirà le spese del proprio personale, sulla base delle proprie norme vigenti.

Articolo 8

Contenzioso

Il Contenzioso che potesse sorgere tra le Parti Contraenti nello svolgimento della cooperazione,. ai sensi del presente Accordo, sarà risolto in linea di principio tramite trattative bilaterali tra le Parti Contraenti.

Articolo 9

Disposizioni finali

(1) Il presente Accordo è sottoposto all'approvazione in conformità della normativa interna vigente negli Stati delle due Parti Contraenti ed entrerà in vigore dopo lo scambio reciproco delle note inerenti l'avvenuto espletamento delle procedure interne.

(2) Il presente Accordo viene stipulato a tempo indeterminato.

(3) Le Parti Contraenti possono in qualsiasi momento concordare modifiche od integrazioni scritte del presente Accordo. Le modifiche ed integrazioni così concordate entreranno in vigore con le procedure indicate nel paragrafo (1) di questo Articolo.

(4) Ciascuna delle Parti Contraenti può disdire per iscritto il presente Accordo. La disdetta entrerà in vigore sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati in conformità alle norme vigenti in tema, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Praga il 7 dicembre 1996 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e ceca, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
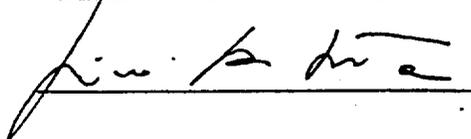
PER IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA CECA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4182):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 29 settembre 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 ottobre 1997, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, X e XII.

Esaminato dalla III commissione il 12 novembre 1998.

Esaminato in aula il 25 gennaio 1999 e approvato il 27 gennaio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3773):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 7 aprile 1999.

Relazione scritta annunciata il 4 maggio 1999 (atto n. 3773/*A* - relatore sen. GAWRONSKI).

Esaminato in aula e approvato il 26 maggio 1999.

99G0286

DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 1999, n. **212.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo e di sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione previste dall'art. 107, primo comma, del sopra menzionato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, sono soppresse le seguenti parole: «ciascuna costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da due consiglieri.».

2. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è sostituito dai seguenti:

«*2.* Ciascuna sezione di controllo è costituita da un presidente di sezione, che la presiede, e da magistrati assegnati agli uffici di controllo.

2-bis. Nella stessa regione le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e le relative procure, istituite dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, hanno sede nei capoluoghi delle province di Trento e di Bolzano.

2-ter. Per le sezioni e per la procura con sede a Bolzano è istituito il ruolo locale del personale amministrativo indicato nella tabella *D* di cui al comma successivo.

2-quater. Alle sezioni ed alle procure sono assegnate le dotazioni organiche di magistrati, dirigenti, funzionari ed impiegati indicati nelle tabelle *A, B, C* e *D,* allegate al presente decreto. I magistrati di cui alle tabelle *A* e *C*, nonché i dirigenti di cui alle tabelle *B* e *D* sono collocati in posizione di fuori ruolo. Al personale di cui alle tabelle *C* e *D* si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto.

2-quinquies. Per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di cui alla tabella *B,* il commissario del Governo per la provincia di Trento provvede all'espletamento dei concorsi su richiesta del Presidente della Corte dei conti.

2-sexies. Alla modifica delle suddette tabelle si provvede osservando le procedure previste dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.».

Art. 2.

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* Il controllo di legittimità sugli atti e il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento sono esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti avente sede in Trento.

2. Il controllo di legittimità sugli atti e il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano sono esercitati dalla sezione di controllo della Corte dei conti avente sede in Bolzano.».

Art. 3.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è sostituto dal seguente:

«Art. 5. — *1.* Le sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano sono altresì competenti, secondo le norme vigenti, al controllo di legittimità sugli atti e sulla gestione del bilancio e del patrimonio degli organi dello Stato aventi sede nelle due province.

2. I consiglieri che fanno parte delle sezioni di controllo della Corte dei conti, aventi sede in Trento e Bolzano, sono delegati al controllo dei suddetti atti dal Presidente della Corte dei conti con proprio decreto.».

Art. 4.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — *1.* Per il controllo di legittimità nonché per il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per lo svolgimento dell'attività e per il funzionamento delle sezioni di Trento e di Bolzano e dei relativi uffici di controllo, nonché per l'esercizio delle funzioni dei presidenti di sezione preposti al coordinamento si applicano, per quanto non disciplinato dal presente decreto, le leggi dello Stato che disciplinano l'ordinamento, le attribuzioni e le procedure della Corte dei conti.

2. Le sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano definiscono annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle regioni e delle province autonome e ne danno comunicazione agli enti interessati.

3. Il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, in quanto applicabili.».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis.* — *1.* Per l'attività giurisdizionale delle sezioni aventi sede a Trento e a Bolzano e delle relative procure si applicano le leggi sulla disciplina dell'ordinamento e delle procedure della Corte dei conti, salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4.

2. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero la cui ultima residenza era nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano sono di competenza della rispettiva sezione giurisdizionale provinciale.

3. Nei giudizi presso la sezione di Bolzano si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

4. Spetta all'ente pubblico che ha subito il danno il risarcimento conseguente alla condanna del dipendente pubblico o dell'amministratore.».

Art. 6.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — *1.* Le spese relative al personale ed al funzionamento delle sezioni giurisdizionali, delle procure e delle sezioni di controllo aventi sede a Trento e a Bolzano sono a carico dello Stato; le spese relative ai locali ed alla loro manutenzione sono a carico delle province autonome.».

Art. 7.

1. La rubrica del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è così modificata: «Disposizioni per il personale di magistratura e amministrativo delle sezioni e della procura della Corte dei conti aventi sede a Bolzano.».

Art. 8.

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — *1.* I posti di pianta organica delle sezioni e della relativa procura della Corte dei conti aventi sede a Bolzano sono riservati a cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.».

Art. 9.

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è sostituito dai seguenti:

«*1.* Per la copertura dei posti della qualifica iniziale di magistrato delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, sono banditi dal Presidente della Corte dei conti appositi concorsi. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato, in relazione alle vacanze, dal Presidente della Corte, su delibera del Consiglio di presidenza, d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano, rappresentata come previsto dal terzo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

1-bis. A detti concorsi possono partecipare anche impiegati della provincia e delle amministrazioni locali che abbiano gli altri requisiti richiesti dalla normativa in materia.

1-ter. I concorsi di cui al primo comma si svolgono a Bolzano.».

Art. 10.

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. — *1.* Per far fronte a straordinarie esigenze di funzionamento delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, il Presidente della Corte stessa può provvedere con le necessarie assegnazioni di magistrati, preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca. Tali assegnazioni non possono superare la durata di un anno.».

Art. 11.

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. — *1.* Al personale amministrativo degli uffici delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, di cui alla tabella *D*, allegata al presente decreto, si applicano le norme di cui ai titoli I e II, nonché le norme finali e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.».

Art. 12.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono banditi i concorsi per la copertura dei posti di cui alle tabelle *B* e *D*. Dopo la copertura di detti posti il personale dei ruoli della regione Tentino-Alto Adige e delle province di Trento e Bolzano in posizione di comando presso gli uffici delle sezioni e della procura sarà restituito alle amministrazioni di appartenenza.

Art. 13.

Gli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

TABELLA *A*

UFFICI CON SEDE IN TRENTO

PERSONALE DI MAGISTRATURA

	Posti
Sezioni di Controllo	
Presidente di Sezione	1
Consigliere, Primo referendario o referendario	2
Sezione giurisdizionale	
Presidente di sezione	1
Consigliere, Primo referendario o referendario	3
Procura presso la Sezione giurisdizionale di Trento	
Consigliere	2
Totale	9

TABELLA B

UFFICI CON SEDE IN TRENTO

PERSONALE DELLA CARRIERA DIRIGENZIALE ED AMMINISTRATIVA

Sezione di controllo

Livelli di funzioni	Qualifica o profilo	Posti
	Dirigente	1
VIII	Funzionario amministrativo Funzionario amm. contabile	4
VII	Collaboratore amministrativo Collaboratore amm. contabile	6
VI	Assistente amministrativo Ragioniere	4
V	Operatore amministrativo Operatore amm. contabile Stenodattilografi Addetto ai terminali evoluti	6
IV	Coadiutori Dattilografi	4
III	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
	Totale	27

Sezione giurisdizionale

Livelli di funzione	Qualifica o profilo	Posti
	Dirigente	1
IX	Direttore di cancelleria	1
VIII	Funzionario di cancelleria	1
VII	Collaboratore di cancelleria	1
VII	Traduttore interprete	1 (*)
VI	Assistente giudiziario	0
V	Operatore amministrativo	1
	Addetto ai terminali evoluti	2
IV	Dattilografo	0
	Coadiutore	2
III	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	2
	Totale	12

(*) Anche per le analoghe esigenze della Procura regionale

Procura regionale
presso la sezione giurisdizionale

Livelli di funzione	Qualifica o profilo	Posti
	Dirigente	1
IX	Direttore di segreteria	1
VIII	Funzionario di segreteria	1
VII	Collaboratore di segreteria	1
V	Addetto ai terminali evoluti Operatore amministrativo	2
IV	Dattilografo Coadiutore	2
III	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	9

TABELLA *C*

UFFICI CON SEDE IN BOLZANO

PERSONALE DI MAGISTRATURA

	Posti
Sezione di controllo	
Presidente di sezione	1
Consigliere, Primo referendario o referendario	2
Sezione giusdizionale	
Presidenza di sezione	1
Consigliere, Primo referendario o referendario	3
Procura presso la Sezione giurisdizionale di Bolzano	
Consigliere	2
Totale	9

TABELLA *D*

UFFICI CON SEDE IN BOLZANO

PERSONALE DELLA CARRIERA DIRIGENZIALE ED AMMINISTRATIVA

Sezione di controllo

Livelli di funzione	Qualifica o profilo	Posti
E	Dirigente	1
IX	Direttore amministrativo	1
	Direttore amministrativo contabile	1
VIII	Funzionario amministrativo	2
	Funzionario amm. contabile	2
VII	Collaboratore amministrativo	3
	Collaboratore amm. contabile	3
	Traduttore interprete	1
VI	Assistente amministrativo	3
	Ragioniere	3
V	Operatore amministrativo	1
	Operatore amm. contabile	1
	Addetto ai terminali evoluti	1
IV	Coadiutori	2
	Dattilografi	1
III	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	27

Sezione giurisdizionale

Livelli di funzione	Qualifica o profilo	Posti
E	Dirigente	1
IX	Direttore di cancelleria	1
VIII	Funzionario di cancelleria	1
VII	Collaboratore di cancelleria	1
	Traduttore interprete	1
VI	Assistente giudiziario	2
V	Operatore amministrativo	1
	Addetto ai terminali evoluti	1
IV	Coadiutore	1
	Dattilografo	1
III	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	12

Procura presso la sezione giurisdizionale

Livelli di funzione	Qualifica o profilo	Posti
E	Dirigente	1
IX	Direttore di segreteria	1
VIII	Funzionario di segreteria	1
VII	Collaboratore di segreteria	1
	Traduttore interprete	1
V	Addetto ai terminali evoluti	1
	Operatore amministrativo	1
IV	Dattilografo	
	Coadiutore	1
III	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	1
	Totale	9

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il decreto del Presidente dalla Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 1988, n. 178.

— Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco».

Note all'art. 1:

— Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni di controllo della Corte dei conti, aventi sede rispettivamente in Trento ed in Bolzano».

— La legge 14 gennaio 1994, n. 19, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10.

— L'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1989, n. 105.

Nota all'art. 9:

— Il terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è il seguente:

«Al fine di consentire la programmazione dell'orientamento della formazione e dell'addestramento professionale e linguistico dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano, il commissario del Governo determina d'intesa con la provincia, per i concorsi pubblici esterni, il numero dei posti da mettere a concorso, nonché i tempi dei concorsi stessi».

Nota all'art. 11:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1976, n. 304. I titoli I e II concernono gli articoli da 1 a 32 e le norme finali e transitorie concernono gli articoli da 42 a 49.

99G0290

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 1999.

Proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamità naturali conseguenti a terremoti, alluvioni e dissesti idrogeologici; nonché per le situazioni di emergenza socio ambientale ed idrica, e per l'eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri protempore in data 27 settembre 1997, 31 ottobre 1997, 28 novembre 1997, 29 maggio 1998, 18 giugno 1998, 6 agosto 1998, 8 gennaio 1999 e 26 marzo 1999 è stato dichiarato fino al 30 giugno 1999 lo stato di emergenza in ordine alle situazioni derivanti da calamità naturali conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche ed Umbria e delle province di Arezzo e Rieti, agli eventi alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio del comune di Gallicchio (Potenza) nel mese di maggio 1998, nel territorio del comune di Goro (Ferrara) colpito nel mese di giugno 1997 da un'eccezionale proliferazione algale; nel territorio delle regioni Campania, Lombardia, Toscana, Veneto ed Umbria colpito da eventi calamitosi nel 1997, nel territorio dei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio (Siena) colpito dagli eventi sismici nel 1997,. nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salma, Malfa, Leni, Lampedusa e Linosa, Lipari, Ustica per l'emergenza idrica iniziata nel mese di gennaio 1999 e nel territorio nazionale per fronteggiare l'esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica;

Considerato che le dichiarazioni di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni conseguenti a calamità naturali, catastrofi ed altri eventi che per intensità ed estensione territoriale hanno richiesto l'utilizzazione di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni interessate richiede ulteriori tempi di attuazione per la definizione di tutte le problematiche connesse con il superamento dell'emergenza;

Considerato che tali situazioni di emergenza permangono tuttora;

Viste le richieste avanzate dalle amministrazioni interessate;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 giugno 1999 sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24. febbraio 1992, n. 225, è prorogato fino al 31 dicembre 2000 lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche ed Umbria e delle province di Arezzo e Rieti interessato dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997; nel territorio del comune di Gallicchio (Potenza) per il dissesto idrogeologico verificatosi nel mese di maggio 1998; nel territorio dei comune di Goro (Ferrara) colpito nel mese di giugno 1997 da un'eccezionale proliferazione di alghe. È prorogato, altresì, fino al 31 dicembre 1999 lo stato di emergenza nel territorio della regione Campania, Lombardia, Toscana, Veneto ed Umbria colpito dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1997; nel territorio dei comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio (Siena) colpito da eventi sismici nel 1997; nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salma, Malfa, Leni, Lampedusa e Linosa, Lipari, Ustica per l'emergenza idrica iniziata nel mese di gennaio 1999 e nel territorio nazionale per fronteggiare l'esodo della popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1999

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

99A5276

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 giugno 1999.

Immediati interventi per fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia. (Ordinanza n. 2992).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Viste le istanze prodotte dal presidente della regione Lazio con nota n. 3402 del 4 febbraio 1999, dal sindaco del comune di Roma in data 4 febbraio 1999 e dal Ministro dell'ambiente in data 4 febbraio 1999 che evidenziano lo stato di pericolosità socio-ambientale derivante dal mancato smaltimento di rifiuti che saranno prodotti nel territorio della città di Roma e provincia in occasione del Giubileo;

Considerato che occorre procedere all'immediato avvio di interventi straordinari, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, in quanto l'attuale sistema infrastrutturale delle discariche esistenti, degli impianti per il trattamento dei rifiuti ed il sistema della raccolta differenziata sono insufficienti rispetto alla enorme quantità di rifiuti che verranno prodotti in occasione del Giubileo;

Visto che con decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, sono state emanate nuove disposizioni in materia di rifiuti, recependo le direttive comunitarie in materia;

Considerato che il superamento dell'emergenza può essere perseguito attraverso lo sviluppo delle azioni di contenimento della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata, di selezione, di valorizzazione, di recupero, anche energetico, nel sistema industriale mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili ed assicurare le migliori prestazioni energetiche e ambientali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 febbraio 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della città di Roma e provincia fino al 31 dicembre 2000;

Ritenuto necessario accogliere la richiesta del presidente della regione Lazio al fine di dotare lo stesso degli strumenti e dei poteri indispensabili a fronteggiare lo stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. GAB/99/10393/B09 del 1° giugno 1999;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Lazio con nota prot. n. 1835/ASS del 14 maggio 1999;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Lazio è nominato commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza.

2. Il commissario delegato, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza, il piano degli interventi di emergenza e riferisce ogni due mesi sull'attuazione della presente ordinanza al Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e al Ministro dell'ambiente.

3. Il commissario delegato - presidente della regione Lazio nomina, d'intesa col Ministro dell'ambiente, un sub commissario per l'attuazione degli interventi previsti e può, altresì, nominare, due vice commissari.

Art. 2.

1. Il piano di emergenza è redatto in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sue successive modifiche ed integrazioni, alle norme attuative del decreto medesimo e al piano provinciale dei rifiuti. Il piano d'emergenza in particolare:

a) quantifica, anche sulla base degli esistenti impianti di smaltimento, i rifiuti urbani, i rifiuti assimilati ed i rifiuti assimilabili prodotti in ciascuno dei sub ambiti individuati dal piano provinciale;

b) identifica, fermi restando gli obiettivi specifici minimi riferiti ai rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, gli obiettivi di raccolta differenziata per gli imballaggi, per le frazioni valorizzabili quali carta, plastica, vetro, alluminio, metalli, legno, per la frazione umida, per i rifiuti ingombranti, per i beni durevoli di uso domestico, per gli inerti da realizzare in ciascun sub ambito provinciale assicurando che la quota complessiva dei rifiuti raccolti separatamente sia almeno pari al 25% alla data del 31 dicembre 1999 ed al 50% alla data del 31 dicembre 2000 dei rifiuti attualmente conferiti in discarica;

c) identifica, in ciascun sub ambito provinciale, il numero e la localizzazione degli impianti di valorizzazione delle frazioni di cui alla precedente lettera *b)* tenendo conto dell'offerta di recupero da parte dei sistemi attivati ai sensi degli articoli 41 e 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sue successive mo-

difiche ed integrazioni al fine di coinvolgere nella gestione dei rifiuti i produttori dei beni che generano i rifiuti medesimi, nonché da parte del sistema industriale;

d) identifica le modalità per ottimizzare la raccolta ed il trasporto nonché per assicurare la valorizzazione della frazione dei rifiuti urbani residuale rispetto alla raccolta differenziata di cui alla precedente lettera *b)*;

e) identifica, in ciascun sub ambito provinciale, il numero e la localizzazione degli impianti per la produzione di combustibile derivante dalla frazione residuale dei rifiuti urbani di cui alla precedente lettera *d)* e dai rifiuti assimilabili assicurando il non superamento del 50% del quantitativo di rifiuti attualmente conferiti in discarica;

f) identifica il numero ed i criteri per la localizzazione degli impianti dedicati per l'utilizzazione del combustibile derivante dalla frazione residuale dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilabili tenendo conto, in via prioritaria, dell'offerta di utilizzo dello stesso da parte del sistema industriale esistente in sostituzione di combustibili tradizionali;

g) identifica, in ciascun sub ambito provinciale, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il fabbisogno di discariche tenendo conto dei tempi di attuazione della raccolta differenziata e di realizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero di cui alle precedenti lettere *c), e)* ed *f)* nonché della prevista produzione di sovvalli derivante dalle attività di selezione e recupero;

h) assicura che l'intera gestione dei rifiuti avvenga all'interno della singola provincia e che il recupero energetico del combustibile derivato dalla frazione residuale dei rifiuti urbani e dai rifiuti assimilati, a regime, avvenga all'interno della regione;

i) identifica, in ciascun sub ambito provinciale, il numero e la localizzazione degli impianti per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e dei rimorchi;

j) prevede i tempi e le modalità per il rientro alla gestione ordinaria.

Art. 3.

1. Ai fini del superamento dell'emergenza, fermi restando gli oneri della gestione in capo ai comuni, il commissario delegato - presidente della regione Lazio, per l'attuazione del presente articolo, in particolare, promuove anche tenendo conto dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale:

1.1 la realizzazione ed il potenziamento, in ciascuno degli ambiti costituiti nei bacini identificati dal piano provinciale, sentiti i sindaci dei comuni interessati, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli, legno, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 1999, l'obiettivo del 15 per cento di raccolta differenziata e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 25 per cento nei successivi due anni;

1.2 la realizzazione, in ciascuno degli ambiti, sentiti i sindaci dei comuni interessati, della raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti urbani al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 1999, l'obiettivo del 10 per cento di raccolta differenziata e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 15 per cento nei successivi due anni, aggiuntivi rispetto a quelli di cui al precedente punto 1.1;

1.3 l'attivazione nella provincia, in collaborazione con il presidente della provincia medesima e sentiti i sindaci dei comuni interessati, della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti nonché dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale per il recupero di detti beni a fine d'uso;

1.4 la realizzazione, nella provincia, in collaborazione con il presidente della provincia medesima e sentiti i sindaci dei comuni interessati, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, in aggiunta agli obblighi in materia di raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente punto 1.1, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 1999, per gli imballaggi primari l'obiettivo del 20 per cento in peso da destinarsi al riciclaggio ed il 40 per cento complessivo, comprensivo della quota destinata al recupero, ponendo l'onere del servizio a carico del CO.NA.I., con il quale stipula, nello stesso periodo, apposita convenzione. Nel caso tale convenzione non venga stipulata entro la data fissata, il commissario delegato, dispone che la raccolta differenziata degli imballaggi primari sia eseguita direttamente dal CO.NA.I. con i medesimi obblighi di risultato. Qualora il CO.NA.I. non attivi la raccolta entro i successivi novanta giorni, il commissario delegato, previa diffida, può disporre, in caso di ulteriore inerzia, che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari;

1.5 obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CO.NA.I. e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza;

1.6 la realizzazione, in collaborazione con i sindaci, in ciascun comune, di piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente;

1.7 l'adeguamento ovvero la realizzazione in collaborazione con il presidente della provincia e sentiti i sindaci dei comuni interessati, degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno, tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di imballaggi primari;

1.8 l'adeguamento ovvero la realizzazione in collaborazione con il presidente della provincia e sentiti i sindaci dei comuni interessati, all'interno della provincia medesima, degli impianti per la produzione di compost da frazione organica selezionata da rifiuti urbani;

1.9 l'adeguamento ovvero la realizzazione in collaborazione con il presidente della provincia e sentiti i sindaci dei comuni interessati, all'interno della provincia medesima, degli impianti per il recupero di inerti;

1.10 l'adeguamento ovvero la realizzazione, in collaborazione con il presidente della provincia e sentiti i sindaci dei comuni interessati, all'interno della provincia medesima, degli impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti;

1.11 la realizzazione, in collaborazione con il presidente della provincia e sentiti i sindaci dei comuni interessati, all'interno della provincia medesima, di impianti per il recupero dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di recupero di detti beni a fine d'uso;

1.12 la realizzazione e l'attivazione, in collaborazione con il presidente della provincia e sentiti i sindaci dei comuni interessati, all'interno della provincia medesima, di centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi nonché degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti generati dalle attività di demolizione e rottamazione;

1.13 l'adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale delle frazioni raccolte separatamente nonché di quelle derivanti dalle attività di cui ai punti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12;

1.14 l'adeguamento ovvero la realizzazione, nella provincia, avvalendosi del prefetto della provincia medesima, delle discariche necessarie per fronteggiare l'emergenza, nelle more dell'attuazione della raccolta differenziata e della realizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero nonché per assicurare lo smaltimento dei sovvalli;

1.15 la realizzazione nel territorio provinciale, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di sistemi di trasporto della frazione dei rifiuti urbani residuale dalla raccolta differenziata agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti che consentano la massima economicità e il minor inquinamento;

1.16 le modalità per il calcolo e l'accollo degli oneri gestionali a carico dei comuni;

1.17 l'adeguamento ovvero la realizzazione, sentiti i sindaci dei comuni interessati, all'interno del territorio provinciale, di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani per la produzione di CDR;

1.18 il conferimento del CDR ad impianti industriali esistenti.

2. Il commissario delegato - presidente della regione Lazio può avvalersi, per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti punti, degli enti locali e dei loro consorzi e aziende. Le attività di cui al precedente comma 1 possono essere realizzate dal commissario delegato - presidente della regione Lazio anche tramite la costituzione, in ciascuno dei sub ambiti, di società miste cui partecipano i comuni. In tal caso il commissario delegato valuta prioritariamente la possibilità di associare, per la gestione del servizio, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4 della legge 29 marzo 1995, all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, consorzi di comuni, aziende speciali e società costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, operanti nel settore che possano documentare adeguata esperienza specifica acquisita in ambiti territoriali e per tipologie di servizio analoghe a quelle di pertinenza nonché, eventualmente, le cooperative di cui all'art. 1, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. Il commissario delegato - presidente della regione Lazio dispone l'obbligo a carico dei comuni di conferimento dei rifiuti urbani, con esclusione della raccolta differenziata, nei siti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, fermo restando l'onere del conferimento, determinato in base alla tariffa definita nel contratto di cui al successivo art. 4, comma 1, e del trasporto a carico dei comuni stessi.

Art. 4.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Lazio attiva entro il 30 giugno 1999 le procedure per la promozione degli accordi di programma, ai sensi dell'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, tra i Ministri competenti e gli operatori interessati ad utilizzare nei propri impianti industriali esistenti il combustibile derivato dai rifiuti prodotti.

2. Il commissario delegato - presidente della regione Lazio può stipulare, a seguito di procedure di gara comunitarie, il cui bando è definito dal commissario delegato d'intesa con il Ministro dell'ambiente, contratti per la durata massima di quindici anni con operatori industriali che si impegnino a realizzare, con l'impiego di adeguate tecnologie a basso impatto ambientale, impianti dedicati per la produzione di energia mediante l'impiego di combustibile derivato dai rifiuti, da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2001 assicurando, comunque, nelle more della messa in esercizio di detti impianti dedicati, il recupero energetico del combustibile prodotto. La stipula dei contratti è subordinata alla sottoscrizione di accordi di programma fra operatori industriali, il commissario delegato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato. Gli impianti dedicati di produzione di energia sono localizzati in siti anche in variante al piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, in modo da assicurare la maggior protezione ambientale e garantire la massima economicità di gestione e sono dimensionati in coordinamento con gli obiettivi degli interventi in materia di raccolta differenziata di cui al precedente art. 2, lettera *b).*

3. Il Ministro dell'industria autorizza l'ENEL a stipulare convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/92, con operatori industriali che sottoscrivano gli accordi di programma e stipulino con il commissario delegato - presidente della regione Lazio i contratti di cui al prece-

dente comma 1. Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che non hanno trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia elettrica mediante combustione di CDR ottenuto trattando fino al 50% in peso dei rifiuti urbani totali della regione e da tutti gli altri rifiuti assimilati.

4. Il Ministro dell'ambiente, per la predisposizione dell'accordo di programma di cui al precedente comma 1, si avvale, per la valutazione della compatibilità ambientale dei progetti degli impianti dedicati alla utilizzazione del combustibile derivato da rifiuti con recupero di energia, della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Tale compatibilità è verificata con la collaborazione dei comuni interessati.

Art. 5.

1. Le competenze di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono esercitate, in deroga alla legislazione vigente, in via esclusiva, dal commissario delegato - presidente della regione Lazio.

2. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernenti le discariche sono rilasciate dal prefetto della provincia di Roma.

3. Allo stesso prefetto è affidata la vigilanza sulle attività di conferimento e di gestione delle discariche.

Art. 6.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Lazio dispone la messa in sicurezza e la bonifica a carico dei soggetti titolari delle discariche autorizzate e non più attive, qualora si rilevino condizioni di inquinamento, nonché delle aree a qualsiasi titolo oggetto di inquinamento, e delle discariche abusive in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sue successive modifiche ed integrazioni e alle relative norme tecniche di attuazione, esercitando i controlli e disponendo i collaudi nonché intervenendo in via sostitutiva in caso di inadempienza dei soggetti obbligati; in tal caso si applica quanto disposto dall'art. 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 il commissario delegato - presidente della regione Lazio si avvale:

per le attività di accertamento con strumenti di indagine epidemiologica delle strutture di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'A.N.P.A., dell'E.N.E.A., dell'I.S.P.E.S.L., del Centro europeo ambiente e salute dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché delle strutture sanitarie locali;

per le attività di individuazione e rilevazione, dell'A.N.P.A., del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dell'Istituto nazionale di geofisica, dell'Istituto superiore di sanità, dell'I.S.P.E.S.L. e della collaborazione delle università della regione e degli enti territorialmente competenti;

per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, dell'E.N.E.A.

3. A tali istituzioni il commissario delegato - presidente della regione Lazio, riconosce le spese sostenute e documentate ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale impiegato.

Art. 7.

1. Il commissario delegato concorre con le risorse di cui al successivo art. 11 agli investimenti di cui all'art. 3 della presente ordinanza. Gli impianti di iniziativa pubblica, una volta realizzati, vengono trasferiti alle amministrazioni competenti che provvederanno alla gestione ordinaria delle proprie disponibilità.

2. Per il servizio di gestione dei rifiuti effettuato attraverso gli impianti pubblici finanziati dal commissario delegato, questi fissa una apposita tariffa.

Art. 8.

1. Entro il 31 dicembre 1999 la tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato entro il mese precedente sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli e legno per una percentuale minima del 15%, al netto della raccolta e del conferimento al CO.NA.I. degli imballaggi primari nella misura del 40% dei medesimi e l'avvio al compostaggio della frazione umida per una percentuale minima del 10%, è maggiorata nella misura del 4% per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obbiettivo minimo del 25%. A tal fine il commissario delegato comunica agli enti gestori delle discariche i nominativi dei comuni che hanno raggiunto tali percentuali. Dalla data di attivazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, la tariffa per il conferimento a tali impianti dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato, nel mese precedente, sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli e legno per una percentuale minima del 20% al netto della raccolta e del conferimento al CO.NA.I. degli imballaggi primari nella misura del 40% dei medesimi e l'avvio al compostaggio della frazione umida per una percentuale minima del 15%, è maggiorata nella misura del 6% per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obbiettivo minimo del 35%. A tal fine il commissario delegato comunica ai soggetti gestori degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti i comuni che hanno rag-

giunto tali percentuali. I proventi derivanti da tale maggiorazione sono versati sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato.

Art. 9.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Lazio provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti, qualora ciò sia previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in deroga alla normativa vigente. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

2. Il commissario delegato - presidente della regione Lazio per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 10.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Lazio si avvale delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle province e dei comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle università, delle aziende sanitarie locali, del Dipartimento della protezione civile, dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato - presidente della regione Lazio si avvale di non più di 10 unità di personale della pubblica amministrazione e degli organismi di cui al precedente comma.

3. Il Ministero dell'ambiente per le attività di propria competenza previste dalla presente ordinanza, si avvale del personale di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999.

4. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, che sarà retribuito in rapporto all'attività effettivamente resa. A favore del vice commissario e del sub-commissario è autorizzata la corresponsione di un'indennità pari a 150 ore di lavoro straordinario.

5. Per le attività di progettazione il commissario delegato può avvalersi di enti pubblici, di enti locali, dei dipartimenti universitari, di altri organismi pubblici specializzati. In tal caso il compenso è corrisposto nella misura prevista dall'art. 13, comma 4, punto 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il corrispettivo da riconoscere per le attività di supporto al commissario delegato è determinato a vacazione ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1949, n. 143, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/97, con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-*bis*, della legge 26 aprile 1989, n. 155, e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate.

6. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, provvede, con apposito decreto, alla nomina di una commissione scientifica composta di sette esperti di cui il presidente e due esperti designati dal Ministero dell'ambiente, un esperto designato dal Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile e tre esperti designati dal presidente della regione Lazio. La commissione coadiuva il commissario delegato nella attuazione degli interventi. Il compenso spettante ai componenti la commissione scientifica è determinato con lo stesso decreto di nomina della commissione medesima e grava sui fondi del commissario delegato. Detta commissione ha sede presso l'ufficio del commissario.

7. L'utilizzazione di personale pubblico anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio. Tra le norme procedurali derogate sono comprese l'art. 58, commi 2, 3 e 5, l'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e l'art. 456, comma 12, del decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 11.

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione Lazio dispone:

a) della somma di lire 1 miliardo destinata dalla regione Lazio, cap. 52152, per interventi in materia di gestione dei rifiuti;

b) della somma di lire 1,5 miliardi a valere sui fondi del piano triennale 1994-1996, area E, sviluppo occupazionale, scheda 5;

c) delle risorse finanziarie già stanziate dal comune di Roma o dalla regione Lazio.

Art. 12.

1. Le risorse di cui all'art. 11 sono trasferite, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestate al commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti della regione Lazio.

2. Il commissario delegato - presidente della regione Lazio può impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 13.

1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato - presidente della regione Lazio può derogare, ove necessario, alle seguenti norme nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18;

regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 12;

regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, articoli 39 e 41;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 19, 20;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, periodo II;

deliberazione 27 luglio 1984, del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82, punto 4.2.2;

legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexties*;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6, fermo restando l'acquisizione del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali, ove necessario;

legge 9 novembre 1988, n. 475, art. 7;

legge 9 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 56;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 22 e 23;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 58, commi 2, 3 e 5, art. 60;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 8, 9, 10, 13, 17, 20, 21, 26, 29, 32, 34;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6, 8, 9, 10, 22, 23, 24;

legge della regione Lazio 30 luglio 1998, n. 27, articoli 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 e 37;

legge della regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1, e successive modificazioni;

legge della regione Lazio n. 24/98, articoli 7, 10, 11, 13, 25 e 31.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A5277

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 15 giugno 1999.

Proroga dello stato di necessità al rimpatrio dall'Etiopia dei cittadini italiani ivi residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO DEL MINISTERO DEL TESORO

Ritenuto che, a seguito dell'insorgere di un conflitto con l'Eritrea, sia venuta a determinarsi una situazione di carattere eccezionale che ha costretto al rimpatrio alcuni cittadini italiani residenti in Etiopia, in quanto aventi un ascendente o un coniuge eritreo ovvero in possesso anche della cittadinanza eritrea;

Considerate le comunicazioni a tal riguardo pervenute dall'ambasciata d'Italia in Addis Abeba;

Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1998, col quale veniva dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dall'Eritrea;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Etiopia dei cittadini italiani ivi residenti, che abbiano un ascendente o il coniuge eritreo ovvero siano in possesso anche della cittadinanza eritrea, a decorrere dal 15 luglio 1998.

Roma, 15 giugno 1999

Il direttore generale
dell'emigrazione e degli affari sociali
FERRARIN

Il direttore generale dei servizi civili
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

99A5339

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998 con il quale sono stati delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 281/99 in data 12 maggio 1999 con la quale la procura generale della Repubblica di Genova ha segnalato la chiusura al pubblico dell'ufficio P.R.A. di Genova nel giorno 10 maggio 1999, per consentire l'installazione del nuovo sistema operativo NT;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Genova nel giorno 10 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 4 giugno 1999

Il direttore regionale: MARCHETTI

99A5278

DECRETO 22 giugno 1999.

Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di tre tipi di fiammiferi e aumento del prezzo di vendita al pubblico di due tipi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di organizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998, recante i criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto direttoriale del 23 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998, con il quale si è proceduto alla revisione della tariffa di vendita al pubblico, alla rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione dei fiammiferi e all'iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1986 con il quale veniva iscritto in tariffa un nuovo tipo di fiammifero denominato «Minerva Giganti 9/10»;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1992 con il quale veniva iscritto in tariffa un nuovo tipo di fiammifero denominato «Lady-S»;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1998 con il quale veniva iscritto in tariffa un nuovo tipo di fiammifero denominato «Maxi Box/R»;

Vista la richiesta di aumento del prezzo di vendita al pubblico per i fiammiferi denominati «Maxi Box S/250» e «Maxi Box SL/250» effettuata dal Consorzio industrie fiammiferi, con sede in Roma, via delle Tre Madonne, 12, nonché la richiesta di cancellazione dalla tariffa di vendita dei fiammiferi tipo «Minerva Giganti 9/10», «Lady-S» e «Maxi Box/R»;

Considerata la necessità di procedere alla revisione della tariffa di vendita al pubblico e alla rideterminazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione su detti fiammiferi sulla base dei criteri generali stabiliti dal citato decreto ministeriale del 20 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Sono radiati dalla tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi di condizionamenti di fiammiferi la cui vendita è comunque consentita fino ad esaurimento delle scorte esistenti:

1) busta di cartone con 10 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»;

2) scatola di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinati al fosforo amorfo denominati «Lady-S»;

3) scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 240 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «Maxi Box/R».

Art. 2.

I prezzi di vendita al pubblico e le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi denominati «Maxi Box S/250» e «Maxi Box SL/250» sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione (lire)	Imposta sul valore aggiunto (lire)	Prezzo di vendita (lire)
1. Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Max Box S»	345	250	1.500
2. Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Max Box SL»	345	250	1.500

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1999
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 88

99A5279

DECRETO 28 giugno 1999.

Variazione dei prezzi di vendita di tabacchi lavorati di produzione nazionale, estera su licenza ed estera; inserimento di alcune fasce di prezzo, variazione di denominazione e radiazione di alcune marche di sigarette estere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 26 febbraio 1998 e 1° aprile 1999, con i quali sono state apportate variazioni di inquadramento nella tariffa di vendita al pubblico di marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale, estera su licenza ed estera;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha unificato, per sigari e sigaretti, naturali ed altri, l'aliquota di base dell'imposta di consumo;

Considerato che occorre inserire nelle tabelle *A* e *B* allegate al decreto direttoriale 13 gennaio 1999, alcuni prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale, espressamente richiesti dai fornitori esteri;

Ritenuto che occorre provvedere, su richiesta delle ditte fornitrici alla variazione di denominazione nonché alla radiazione dalla tariffa di vendita di alcune marche di sigarette;

Ritenuto, altresì, che occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati, nazionali, estere fabbricate su licenza, estere di provenienza UE ed extra UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *A, B* e *C* al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 che fissa le ripartizioni dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, giusta l'art. 27, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Decreta:

Art. 1.

Nelle tabelle *A* e *B* allegate al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 sono inseriti i prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		

TABELLA *A*

L. 35.430	128.837	37.333	22.400	224.000
€ 18,30138	66,53893	19,28106	11,56863	115,69

TABELLA *B*

L. 284.383	129.950	94.167	56.500	565.000
€ 146,87360	67,11357	48,63302	29,17981	291,80
L. 458.033	209.300	151.667	91.000	910.000
€ 236,55869	108,09443	78,32930	46,99758	469,98
L. 475.650	217.350	157.500	94.500	945.000
€ 245,65095	112,25191	81,34196	48,80518	488,05
L. 629.167	287.500	208.333	125.000	1.250.000
€ 324,93634	148,48136	107,59519	64,55711	645,57
L. 762.550	348.450	252.500	151.500	1.515.000
€ 393,82200	179,95941	130,40537	78,24322	782,43
L. 800.300	365.700	265.000	159.000	1.590.000
€ 413,32398	188,86829	136,86108	82,11665	821,17
L. 810.367	370.300	268,333	161.000	1.610.000
€ 418,52385	191,24399	138,58260	83,14956	831,50
L. 951.300	434.700	315.000	189.000	1.890.000
€ 491,30192	224,50381	162,68392	97,61035	976,10
L. 991.567	453.100	328.333	197.000	1.970.000
€ 512,10135	234,00662	169,57002	101,74201	1.017,42
L. 1.238.200	565.800	410.000	246.000	2.460.000
€ 639,47296	292,21131	211,74733	127,04840	1.270,48
L. 1.333.833	609.500	441.667	265.000	2.650.000
€ 688,8664	314,78048	228,10180	136,86108	1.368,61
L. 1.449.600	662.400	480.000	288.000	2.880.000
€ 748,66005	342,10105	247,89931	148,73959	1.487,40
L. 1.469.733	671.600	486.667	292.000	2.920.000
€ 759,04978	346,85245	251,34236	150,80541	1.508,05
L. 1.525.100	696.900	505.000	303.000	3.030.000
€ 787,64402	354,91881	260,81073	156,48644	1.564,86
L. 1.716.367	784.300	568.333	341.000	3.410.000
€ 886,43138	405,05715	293,51967	176,11180	1.761,12
L. 1.907.633	871.700	631.667	379.000	3.790.000
€ 985,20875	450,19548	326,22861	195,73716	1.957,37
L. 2.003.267	915.400	663.333	398.000	3.980.000
€ 1.034,60242	472,76465	342,58308	205,54985	2.055,50
L. 2.290.167	1.046.500	758.333	455.000	4.550.000
€ 1.182,77349	540,47214	391,64648	234,98789	2.349,88
L. 2.481.433	1.133.900	821.667	493.000	4.930.000
€ 1.281,55085	585,61048	424,35542	254,61325	2.546,13
L. 2.863.967	1.308.700	948.333	569.000	5.690.000
€ 1.479,11559	675,88714	489,77329	293,86398	2.938,64
L. 3.342.133	1.527.200	1.106.667	664.000	6.640.000
€ 1.726,06401	788.73298	571,54563	342,92738	3.429,27

Art. 2.

La denominazione delle sottoindicate marche di sigarette è variata come segue:

da Gauloises Filtre KS a Gauloises Blondes Filtre KS;
da Gauloises Filtre KS Lights a Gauloises Blondes Filtre KS Lights;
da Gauloises Filtre Super Lights a Gauloises Blondes Filtre KS Super Lights.

Art. 3.

Le seguenti marche di sigarette sono radiate dalla tariffa di vendita:

Peter Stuyvesant KS Filter (cod. 118);
Chevignon (cod. 0);
Fine 100 Slim Superlights (cod. 892);
Gauloises Blondes Ultra Legeres (cod. 0).

Art. 4.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegate al precitato decreto direttoriale 13 gennaio 1999, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati nazionali, estere fabbricate su licenza ed estere di provenienza UE ed extra UE, è variato come segue:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti nazionali
(Marche italiane)

MS Mild Extra Slim	da L.	235.000	a L.	240.000	il kg conv.le
MS 100's De Luxe	»	220.000	»	225.000	»
MS International	»	220.000	»	225.000	»
MS International 100's	»	220.000	»	225.000	»
MS Mild Extra	»	220.000	»	225.000	»
MS Personal	»	220.000	»	225.000	»
Zenit (ast.)	»	220.000	»	225.000	»
Zenit (cart.)	»	220.000	»	225.000	»
MS Italia	»	210.000	»	215.000	»
MS Italia (barattolo da 50)	»	210.000	»	215.000	»
MS Slim	»	210.000	»	215.000	»
Presidente	»	210.000	»	215.000	»
Elite	»	205.000	»	210.000	»
Eura	»	205.000	»	210.000	»
MS Brera	»	205.000	»	210.000	»
MS Club Leggera	»	205.000	»	210.000	»
MS Club Slim	»	205.000	»	210.000	»
MS Red Italia	»	200.000	»	205.000	»
Club	»	195.000	»	200.000	»
Colombo K.S. Filtro (ast.)	»	195.000	»	200.000	»
Colombo K.S. Filtro (cart.)	»	195.000	»	200.000	»
Futura	»	195.000	»	200.000	»
Gala	»	195.000	»	200.000	»
Lido	»	195.000	»	200.000	»
Lido Blu	»	195.000	»	200.000	»
Linda (ast.)	»	195.000	»	200.000	»
Linda (cart.)	»	195.000	»	200.000	»
Linda Leggera (ast.)	»	195.000	»	200.000	»
Linda Leggera (cart.)	»	195.000	»	200.000	»

MS (ast. da 10)	da L.	195.000	a L.	200.000	il kg conv.le
MS (ast.)	»	195.000	»	200.000	»
MS (cart.)	»	195.000	»	200.000	»
MS Blu (ast.)	»	195.000	»	200.000	»
MS Blu (cart.)	»	195.000	»	200.000	»
MS Extra Lights (ast. da 10)	»	195.000	»	200.000	»
MS Extra Lights (ast. da 20)	»	195.000	»	200.000	»
MS Lights (ast. da 10)	»	195.000	»	200.000	»
MS Lights (ast. da 20)	»	195.000	»	200.000	»
MS Lights (cart.)	»	195.000	»	200.000	»
MS Mild (ast. da 10)	»	195.000	»	200.000	»
MS Mild (ast.)	»	195.000	»	200.000	»
MS Mild (cart.)	»	195.000	»	200.000	»
MS Red Box	»	195.000	»	200.000	»
Mundial	»	195.000	»	200.000	»
Mundial (barattolo da 50)	»	195.000	»	200.000	»
Pack K.S. Filtro	»	195.000	»	200.000	»
Bis (ast.)	»	180.000	»	190.000	»
Bis (cart.)	»	180.000	»	190.000	»
Esportazione Lunga	»	180.000	»	190.000	»
Nazionale Leggera	»	180.000	»	190.000	»
Super (con filtro)	»	180.000	»	190.000	»
Super Box	»	180.000	»	190.000	»
Alfa Box	»	170.000	»	180.000	»
Nazionale Box	»	170.000	»	180.000	»
Alfa	»	165.000	»	175.000	»
Alfa Filtro	»	165.000	»	175.000	»
Esportazione	»	165.000	»	175.000	»
Esportazione Filtro	»	165.000	»	175.000	»
N80 Filtro	»	165.000	»	175.000	»
Nazionali Filtro	»	165.000	»	175.000	»
Nazionali	»	155.000	»	165.000	»
Super (senza filtro)	»	155.000	»	165.000	»

(Marche estere di produzione nazionale)

Marlboro (filter) (ast.)	da L.	275.000	a L.	280.000	il kg conv.le
Marlboro (filter) (cart.)	»	275.000	»	280.000	»
Mercedes Specially Mild	»	270.000	»	275.000	»
Muratti Ambassador (filter) (ast.)	»	270.000	»	275.000	»
Muratti Ambassador (filter) (cart.)	»	270.000	»	275.000	»
Diana K.S. Filter (ast.)	»	200.000	»	205.000	»
Diana K.S. Filter (cart.)	»	200.000	»	205.000	»
Diana Specially Mild (ast.)	»	200.000	»	205.000	»
Diana Specially Mild (cart.)	»	200.000	»	205.000	»
Diana Ultra (ast.)	»	200.000	»	205.000	»
Diana Ultra (cart.)	»	200.000	»	205.000	»

Prodotti esteri
(Marche estere)

Davidoff Magnum (filter)	da L.	400.000	a L.	425.000	il kg conv.le
Davidoff Magnum Mild Virginia	»	400.000	»	425.000	»
Dunhill International	»	290.000	»	295.000	»
Dunhill International Lights	»	290.000	»	295.000	»
George Karelias And Sons	»	290.000	»	295.000	»
Rothmans International (filter)	»	290.000	»	295.000	»
St. Moritz Gold Band Menthol (filter)	»	285.000	»	290.000	»
Cartier Vendome Luxury Slim (filter)	»	280.000	»	285.000	»
Cartier Vendome Ultra Lights	»	280.000	»	285.000	»
Dunhill (K.S. filter)	»	280.000	»	285.000	»
Dunhill King Size Super Lights	»	280.000	»	285.000	»
Dunhill Lights	»	280.000	»	285.000	»
Dunhill Special Reserve	»	280.000	»	285.000	»
Fine 120 Lights	»	280.000	»	285.000	»
Fine 120 Menthol	»	280.000	»	285.000	»
Fine 120 Virginia Blend (filter)	»	280.000	»	285.000	»
Marlboro 100's (ast.)	»	277.500	»	282.500	»
Marlboro 100's (cart.)	»	277.500	»	282.500	»
Marlboro Lights 100's (filter)	»	277.500	»	282.500	»
Barclay K.S.F. (ast. da 10)	»	275.000	»	280.000	»
Barclay K.S.F. (ast. da 20)	»	275.000	»	280.000	»
Barclay Number One	»	275.000	»	280.000	»
Barclay Ultra Lights K.S.F. da 10	»	275.000	»	280.000	»
Barclay Ultra Lights K.S.F. da 20	»	275.000	»	280.000	»
Benson & Hedges (special filter)	»	275.000	»	280.000	»
Benson & Hedges Special Lights K.S.F.	»	275.000	»	280.000	»
Black Death Filter	»	275.000	»	280.000	»
Caballero	»	275.000	»	280.000	»
Caballero Lights	»	275.000	»	280.000	»
Camel	»	275.000	»	280.000	»
Camel Extra Lights	»	275.000	»	280.000	»
Camel Filter (ast. da 10)	»	275.000	»	280.000	»
Camel Filter (ast.)	»	275.000	»	280.000	»
Camel Filter (barattolo da 50)	»	275.000	»	280.000	»
Camel Filter (cart.)	»	275.000	»	280.000	»
Camel Filters 100's (ast.)	»	275.000	»	280.000	»
Camel Lights (filter)	»	275.000	»	280.000	»
Camel Lights (filter) (ast. da 10)	»	275.000	»	280.000	»
Camel Lights (filter) (barattolo da 50)	»	275.000	»	280.000	»
Camel Lights 100's (filter)	»	275.000	»	280.000	»
Camel Medium	»	275.000	»	280.000	»
Camel Mild (filter) (ast. da 10)	»	275.000	»	280.000	»
Camel Mild (filter) (ast. da 20)	»	275.000	»	280.000	»
Capri Leggera Lights	»	275.000	»	280.000	»
Capri Menthol	»	275.000	»	280.000	»
Capri Superleggera	»	275.000	»	280.000	»
Capri Ultraleggera Ultralights	»	275.000	»	280.000	»
Caprice Leggera Lights	»	275.000	»	280.000	»

Caprice Menthol Leggera Lights	da L.	275.000	a L.	280.000	il kg conv.le
Caprice Superleggera Superlights	»	275.000	»	280.000	»
Caprice Ultraleggera Ultralights	»	275.000	»	280.000	»
Cortina Super Slim Ultra Lights	»	275.000	»	280.000	»
Davidoff Classic	»	275.000	»	280.000	»
Davidoff Classic Slims	»	275.000	»	280.000	»
Davidoff Lights	»	275.000	»	280.000	»
Davidoff Lights Slims	»	275.000	»	280.000	»
Davidoff Menthal	»	275.000	»	280.000	»
Davidoff Menthol Light Freshness	»	275.000	»	280.000	»
Davidoff Mild	»	275.000	»	280.000	»
Davidoff Ultra Slims	»	275.000	»	280.000	»
Gitanes Blondes	»	275.000	»	280.000	»
John Player Special King Size Filter	»	275.000	»	280.000	»
Kent De Luxe 100's	»	275.000	»	280.000	»
Lord Extra	»	275.000	»	280.000	»
LR Brand	»	275.000	»	280.000	»
LR Lights	»	275.000	»	280.000	»
Marlboro (filter) Lights 10	»	275.000	»	280.000	»
Marlboro (filter) (ast. da 10)	»	275.000	»	280.000	»
1) Marlboro (filter) (ast. da 20)	»	275.000	»	280.000	»
2) Marlboro (filter) (ast. da 20)	»	275.000	»	280.000	»
Marlboro (filter) (cart.)	»	275.000	»	280.000	»
Marlboro Lights (filter)	»	275.000	»	280.000	»
Marlboro Lights Menthol	»	275.000	»	280.000	»
Marlboro Medium (da 10)	»	275.000	»	280.000	»
2) Marlboro Medium (da 20)	»	275.000	»	280.000	»
1) Marlboro Medium (da 20)	»	275.000	»	280.000	»
Men Filter Super Slim	»	275.000	»	280.000	»
Milde Sorte 100 Filter (ast.)	»	275.000	»	280.000	»
More 120's (filter) (ast.)	»	275.000	»	280.000	»
More Menthol 120's (filter)	»	275.000	»	280.000	»
More Special Mild 120's (filter)	»	275.000	»	280.000	»
More Super Slims Lights	»	275.000	»	280.000	»
Pierre Cardin Classic 100's	»	275.000	»	280.000	»
Pierre Cardin Lights 100's	»	275.000	»	280.000	»
Pierre Cardin Menthol 100's	»	275.000	»	280.000	»
Pierre Cardin Menthol Light 100's	»	275.000	»	280.000	»
Pierre Cardin Super Lights 100's	»	275.000	»	280.000	»
Prince K.S.F.	»	275.000	»	280.000	»
Prince Lights K.S.F.	»	275.000	»	280.000	»
R1 Forte	»	275.000	»	280.000	»
R1 Minima	»	275.000	»	280.000	»

1) Provenienza Olanda.
2) Provenienza Germania.

Ranger Mild Filter 100's (ast.)	da L.	275.000	a L.	280.000	il kg conv.le
Regal King Size	»	270.000	»	280.000	»
Rothmans 1 mg Ultra Lights	»	275.000	»	280.000	»
Rothmans K.S. (filter tipped) (ast. da 10)	»	275.000	»	280.000	»
Rothmans K.S. (filter tipped) (ast. da 20)	»	275.000	»	280.000	»
Rothmans K.S.F. Special (ast. da 10)	»	275.000	»	280.000	»
Rothmans K.S.F. Special (ast. da 20)	»	275.000	»	280.000	»
Rothmans King Size Super Leggera	»	275.000	»	280.000	»
Rothmans Lights	»	275.000	»	280.000	»
Rothmans Luxury Length Leggera	»	275.000	»	280.000	»
Rothmans Luxury Length Superleggera	»	275.000	»	280.000	»
Rothmans Luxury Length Ultraleggera	»	275.000	»	280.000	»
Rothmans Superslims	»	275.000	»	280.000	»
Route 66	»	275.000	»	280.000	»
Route 66 Lights	»	275.000	»	280.000	»
Silk Cut K.S. Filter	»	275.000	»	280.000	»
Silk Cut Ultra Mild	»	275.000	»	280.000	»
Trussardi	»	275.000	»	280.000	»
Trussardi Lights	»	275.000	»	280.000	»
Vogue	»	275.000	»	280.000	»
Vogue Ultra Lights	»	275.000	»	280.000	»
Yves Saint Laurent Luxury 100's Filters	»	275.000	»	280.000	»
Yves Saint Laurent Luxury 100's Lights	»	275.000	»	280.000	»
Yves Saint Laurent Super Slims Lights	»	275.000	»	280.000	»
Merit Filter 100's	»	272.500	»	277.500	»
Merit Ultra Lights 100's	»	272.500	»	277.500	»
Philip Morris Super Lights 100's	»	272.500	»	277.500	»
Philip Morris Ultra Lights 100's	»	272.500	»	277.500	»
Astor (filter 100's)	»	270.000	»	275.000	»
Astor Filter	»	270.000	»	275.000	»
Astor Mild K.S.F.	»	270.000	»	275.000	»
Basic	»	270.000	»	275.000	»
Bond Street	»	270.000	»	275.000	»
Bond Street Lights	»	270.000	»	275.000	»
Bond Street Ultralights	»	270.000	»	275.000	»
Chesterfield K.S.	»	270.000	»	275.000	»
Chesterfield K.S. Filter (ast. da 10)	»	270.000	»	275.000	»
Chesterfield K.S. Filter (ast. da 20)	»	270.000	»	275.000	»
Chesterfield Lights Filter (ast. da 10)	»	270.000	»	275.000	»
Chesterfield Lights Filter (ast. da 20)	»	270.000	»	275.000	»
Cortina Super Ultra Lights K.S.F.	»	270.000	»	275.000	»
Ernte 23 (filter)	»	270.000	»	275.000	»
Excellence	»	270.000	»	275.000	»
Fortuna	»	270.000	»	275.000	»
Gallant Filter (ast.)	»	270.000	»	275.000	»
Gold Coast Full Rich Flavour	»	270.000	»	275.000	»
Gold Coast Lights	»	270.000	»	275.000	»
Gold Coast Ultra Lights	»	270.000	»	275.000	»
HB K.S.F. (ast.)	»	270.000	»	275.000	»
HB K.S.F. (cart.)	»	270.000	»	275.000	»
Kent K.S.F. (ast.)	»	270.000	»	275.000	»
Kent K.S.F. (cart.)	»	270.000	»	275.000	»
Kim Leggera	»	270.000	»	275.000	»
Kim Menthol Leggera	»	270.000	»	275.000	»
Kim Superleggera	»	270.000	»	275.000	»
Kim Ultra Slim Leggera	»	270.000	»	275.000	»
Kim Ultra Slim Superleggera	»	270.000	»	275.000	»
L & M Filters	»	270.000	»	275.000	»
Lark Filter	»	270.000	»	275.000	»

Lucky Strike	da L.	270.000	a L.	275.000	il kg conv.le
Lucky Strike K.S.F. (ast. da 10)	»	270.000	»	275.000	»
Lucky Strike K.S.F. (ast.)	»	270.000	»	275.000	»
Lucky Strike K.S.F. (cart.)	»	270.000	»	275.000	»
Lucky Strike Lights K.S.F. (ast. da 10)	»	270.000	»	275.000	»
Lucky Strike Lights K.S.F. (ast. da 20)	»	270.000	»	275.000	»
Mercedes 100's Specially Mild	»	270.000	»	275.000	»
Merit Bianca Ultra Lights (ultraleggera)	»	270.000	»	275.000	»
Merit Filter K.S.	»	270.000	»	275.000	»
Merit Filter K.S. 10	»	270.000	»	275.000	»
Merit Ultra Lights King Size (filter)	»	270.000	»	275.000	»
Merit Uno	»	270.000	»	275.000	»
Milde Sorte Filter (ast.)	»	270.000	»	275.000	»
Milde Sorte Filter (cart.)	»	270.000	»	275.000	»
Multifilter Philip Morris 100's (ast.)	»	270.000	»	275.000	»
Multifilter Philip Morris 100's (cart.)	»	270.000	»	275.000	»
Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (ast.)	»	270.000	»	275.000	»
Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (cart.)	»	270.000	»	275.000	»
Multifilter Philip Morris Lights (leggera) 100's	»	270.000	»	275.000	»
Multifilter Philip Morris Super Lights (super leggera) 100's	»	270.000	»	275.000	»
Multifilter Philip Morris Ultra Lights (ultraleggera) 100's	»	270.000	»	275.000	»
Muratti Ambassador Extra Mild (filter) (ast.)	»	270.000	»	275.000	»
Muratti Ambassador Extra Mild (filter) (cart.)	»	270.000	»	275.000	»
Muratti Ambassador Filter (ast.)	»	270.000	»	275.000	»
Muratti Ambassador Filter (cart.)	»	270.000	»	275.000	»
Muratti Ambassador Ultra Mild King Size (filter)	»	270.000	»	275.000	»
Muratti Ariston Filter	»	270.000	»	275.000	»
Muratti International	»	270.000	»	275.000	»
Muratti International Lights	»	270.000	»	275.000	»
Muratti International Ultralights	»	270.000	»	275.000	»
Muratti Super Lights (super leggera)	»	270.000	»	275.000	»
North Pole Filter	»	270.000	»	275.000	»
Now Ultra Low Tar (filter)	»	270.000	»	275.000	»
Parisienne Extra	»	270.000	»	275.000	»
Parisienne Mild	»	270.000	»	275.000	»
Parliament Lights	»	270.000	»	275.000	»
Peer (Golden Super Kings)	»	270.000	»	275.000	»
Peer Export (filter)	»	270.000	»	275.000	»
Peter Stuyvesant Filter Superlong	»	270.000	»	275.000	»
Philip Morris Filter Kings	»	270.000	»	275.000	»
Philip Morris Lights (leggera)	»	270.000	»	275.000	»
Philip Morris One	»	270.000	»	275.000	»
Philip Morris Super Lights (super leggera) Slim	»	270.000	»	275.000	»
Philip Morris Super Lights (ast. da 10)	»	270.000	»	275.000	»
Philip Morris Super Lights (ast. da 20)	»	270.000	»	275.000	»
Philip Morris Ultra Lights	»	270.000	»	275.000	»
R1 Slim Line Ultra Light	»	270.000	»	275.000	»
R6 Ultra (filter)	»	270.000	»	275.000	»
Ranger Filter Mild (ast.)	»	270.000	»	275.000	»
Reemtsma R1 Slim Line Modern Mild (filter)	»	270.000	»	275.000	»
Reemtsma R1 Ultra Light (filter)	»	270.000	»	275.000	»
Reemtsma R6 Light (filter)	»	270.000	»	275.000	»
Salem Menthol (filter)	»	270.000	»	275.000	»
Select Extra	»	270.000	»	275.000	»
Select King Size	»	270.000	»	275.000	»

Select Ultra	da L.	270.000	a L.	275.000	il kg conv.le
Vantage (filter)	»	270.000	»	275.000	»
Windsor De Luxe	»	270.000	»	275.000	»
Bastos International Legeres King Size Filtre	»	265.000	»	270.000	»
De Bruine (filter)	»	265.000	»	270.000	»
Gitanes Caporal	»	265.000	»	270.000	»
Gitanes Caporal Bout Filtre	»	265.000	»	270.000	»
Karelia Slims	»	265.000	»	270.000	»
Winston Excel Super Lights	»	250.000	»	255.000	»
Winston Export (ast.)	»	250.000	»	255.000	»
Winston Export (cart.)	»	250.000	»	255.000	»
Winston Export Lights	»	250.000	»	255.000	»
Chesterfield Originals	»	245.000	»	250.000	»
Chesterfield Originals Lights	»	245.000	»	250.000	»
Gitanes Blondes Lights F.T. Box	»	245.000	»	250.000	»
Multifilter Export Lights	»	245.000	»	250.000	»
Superkings	»	245.000	»	250.000	»
Superkings Ultra Lights	»	245.000	»	250.000	»
Gauloises Caporal	»	240.000	»	245.000	»
West 100's	»	240.000	»	245.000	»
West Lights 100's	»	240.000	»	245.000	»
Camel Filters 100's International (ast. da 20)	»	225.000	»	230.000	»
Camel Filters International (ast. da 10)	»	225.000	»	230.000	»
Camel Filters International (ast. da 20)	»	225.000	»	230.000	»
Camel Filters International (cart. da 20)	»	225.000	»	230.000	»
Camel Lights 100's International (ast. da 20)	»	225.000	»	230.000	»
Camel Lights International (filter) (ast. da 10)	»	225.000	»	230.000	»
Camel Lights International (filter) (ast. da 20)	»	225.000	»	230.000	»
Camel Medium International (ast. da 20)	»	225.000	»	230.000	»
Camel Original	»	225.000	»	230.000	»
Camel Superlights International (ast. da 20)	»	225.000	»	230.000	»
Diana Leggera Slim	»	220.000	»	225.000	»
Gauloises Blondes Filtre K. S.	»	210.000	»	225.000	»
Gauloises Blondes Filtre K. S. Lights	»	210.000	»	225.000	»
Gauloises Blondes Filtre K. S. Super Lights	»	210.000	»	225.000	»
West (da 10)	»	220.000	»	224.000	»
West (da 25)	»	220.000	»	224.000	»
West Lights (da 10)	»	220.000	»	224.000	»
West Lights (da 25)	»	220.000	»	224.000	»
Amsterdamer	»	210.000	»	215.000	»
Benson & Hedges American Blend	»	210.000	»	215.000	»
Benson & Hedges American Blend Light	»	210.000	»	215.000	»
Golden American Classic	»	210.000	»	215.000	»
Golden American Classic Lights	»	210.000	»	215.000	»
Golden American Superlights	»	210.000	»	215.000	»
Jps American Blend	»	210.000	»	215.000	»
Jps American Blend Lights	»	210.000	»	215.000	»
Jps American Blend Super Lights	»	210.000	»	215.000	»
Karelia Lights	»	210.000	»	215.000	»
L&M International	»	210.000	»	215.000	»
L&M International Lights	»	210.000	»	215.000	»
L&M International Ultralights	»	210.000	»	215.000	»
Memphis Blue	»	210.000	»	215.000	»
Memphis Blue Lights	»	210.000	»	215.000	»
Newland Lights	»	210.000	»	215.000	»
Newland Super Lights	»	210.000	»	215.000	»
Norman Young Company N.Y.C. Full Flavor (ast. da 10)	»	210.000	»	215.000	»
Norman Young Company N.Y.C. Full Flavor (ast. da 20)	»	210.000	»	215.000	»
Norman Young Company N.Y.C. Lights (ast. da 10)	»	210.000	»	215.000	»
Norman Young Company N.Y.C. Lights (ast. da 20)	»	210.000	»	215.000	»

Norman Young Company N.Y.C. Ultra Lights	da L.	210.000	a L.	215.000	il kg conv.le
Pall Mall Filter	»	210.000	»	215.000	»
Pall Mall Lights	»	210.000	»	215.000	»
Pall Mall Ultra Light	»	210.000	»	215.000	»
Amadis Lights (ast. da 10)	»	205.000	»	210.000	»
Amadis Lights (ast. da 20)	»	205.000	»	210.000	»
Amadis Superfiltre (ast. da 10)	»	205.000	»	210.000	»
Amadis Superfiltre (ast. da 20)	»	205.000	»	210.000	»
Amadis Ultra Lights	»	205.000	»	210.000	»
Diana K. S. Filter (ast.)	»	200.000	»	205.000	»
Diana K. S. Filter (cart.)	»	200.000	»	205.000	»
Diana Specially Mild (ast.)	»	200.000	»	205.000	»
Diana Specially Mild (cart.)	»	200.000	»	205.000	»

SIGARI E SIGARETTI

(Tabella *B*)

Prodotti esteri

(Marche estere)

Sigari naturali:

Trinidad Fundadores (conf. da 24 pezzi)	da L.	6.500.000	(+ dazio L. 500.000)
	a L.	6.640.000	(+ dazio L. 360.000) il kg
Cohiba Coronas Especiales	da L.	4.500.000	(+ dazio L. 300.000)
	a L.	4.550.000	(+ dazio L. 250.000) il kg
Montecristo N. 3 (conf. da 25 pezzi)	da L.	2.900.000	(+ dazio L. 180.000)
	a L.	2.920.000	(+ dazio L. 160.000) il kg
Cohiba Siglo I (conf. da 25 pezzi)	da L.	2.600.000	(+ dazio L. 200.000)
	a L.	2.650.000	(+ dazio L. 150.000) il kg
Punch Coronas	da L.	2.600.000	(+ dazio L. 200.000)
	a L.	2.650.000	(+ dazio L. 150.000) il kg
Montecristo N. 4 (scatola da 25)	da L.	1.680.000	(+ dazio L. 120.000)
	a L.	1.890.000	(+ dazio L. 110.000) il kg
Montecristo N. 4 (scatola 5)	da L.	1.680.000	(+ dazio L. 120.000)
	a L.	1.890.000	(+ dazio L. 110.000) il kg
Romeo y Julieta Petit Coronas (conf. da 25 pezzi)	da L.	1.420.000	(+ dazio L. 100.000)
	a L.	1.820.000	(+ dazio L. 100.000) il kg
Vegueros Marevas (conf. da 5 pezzi)	da L.	1.680.000	(+ dazio L. 120.000)
	a L.	1.700.000	(+ dazio L. 100.000) il kg
Vegueros Seoane (conf. da 5 pezzi)	da L.	1.600.000	(+ dazio L. 100.000)
	a L.	1.610.000	(+ dazio L. 90.000) il kg
Bolivar Coronas Junior (conf. da 25 pezzi)	da L.	1.120.000	(+ dazio L. 80.000)
	a L.	1.590.000	(+ dazio L. 90.000) il kg
Fonseca Cosacos (conf. da 25 pezzi)	da L.	1.500.000	(+ dazio L. 100.000)
	a L.	1.515.000	(+ dazio L. 85.000) il kg
Partagas Aristocrats	da L.	980.000	(+ dazio L. 60.000)
	a L.	1.100.000	(+ dazio L. 60.000) il kg
Romeo y Julieta Regalias De La Habana	da L.	940.000	(+ dazio L. 60.000)
	a L.	945.000	(+ dazio L. 55.000) il kg
H. Upman Belvederes	da L.	900.000	(+ dazio L. 60.000)
	a L.	910.000	(+ dazio L. 50.000) il kg
Punch Exquisitos	da L.	820.000	(+ dazio L. 60.000)
	a L.	910.000	(+ dazio L. 50.000) il kg

La Paz Gran Corona	da L.	780.000	a L.	880.000	il kg conv.le
Zino Classic Brasil (scatola da 20 pezzi)	»	760.000	»	860.000	»
Zino Classic Brasil (scatola da 5 pezzi)	»	760.000	»	860.000	»
Zino Classic Sumatra (scatola da 20 pezzi)	»	760.000	»	860.000	»
Zino Classic Sumatra (scatola da 5 pezzi)	»	760.000	»	860.000	»
Zino Relax Brasil (scatola da 20 pezzi)	»	760.000	»	860.000	»
Zino Relax Brasil (scatola da 5 pezzi)	»	760.000	»	860.000	»
Zino Relax Sumatra (scatola da 20 pezzi)	»	760.000	»	860.000	»
Zino Relax Sumatra (scatola da 5 pezzi)	»	760.000	»	860.000	»
Willem II Optimum (scatola da 25)	»	700.000	»	780.000	»

Sigaretti naturali:

Zino Cigarillo Sumatra (scatola da 20 pezzi)	da L.	260.000	a L.	300.000	il kg conv.le
Nobel Petit	»	240.000	»	260.000	»
Nobel Petit Light	»	240.000	»	260.000	»

TABACCO DA FUMO

(Tabella *C*)

Prodotti esteri

(Marche estere)

Per sigarette:

Van Nelle Half Zware Shag (25 buste)	da L.	165.000	a L.	170.000	il kg conv.le
Van Nelle Mild Shag (25 buste)	»	165.000	»	170.000	»
Van Nelle Zware Shag (25 buste)	»	165.000	»	170.000	»
Gauloises Caporal (20 buste)	»	144.000	»	150.000	»

Per pipa:

Dunhill Aromatic (20 scatole)	da L.	365.000	a L.	375.000	il kg conv.le
Dunhill Black Aromatic (20 scatole)	»	365.000	»	375.000	»
Dunhill Early Morning Pipe (20 scatole)	»	360.000	»	370.000	»
Dunhill London Mixture (20 scatole)	»	360.000	»	370.000	»
Dunhill My Mixture 965 (20 scatole)	»	360.000	»	370.000	»
Dunhill Night Cap (20 scatole)	»	360.000	»	370.000	»
Dunhill Standard Mixture Medium (20 scatole)	»	360.000	»	370.000	»
Dunhill Standard Mixture Mild (20 scatole)	»	360.000	»	370.000	»
Four Square London Mixture (20 scatole)	»	300.000	»	330.000	»
Caledonian Grand Reserve (20 barattoli)	»	310.000	»	320.000	»
Caledonian Highland Cream (20 scatole)	»	310.000	»	320.000	»
Mac Baren Original Choce (200 confezioni)	»	380.000	»	320.000	»
Mac Baren Original Choce (25 confezioni)	»	380.000	»	320.000	»
Brinmore Mixture Murrays (20 scatole)	»	280.000	»	290.000	»
Flying Dutchman Aromatic (20 buste)	»	256.000	»	260.000	»
Indian Summer (20 buste)	»	256.000	»	260.000	»
Park Lane No. 7 Aromatic Mixture (Cool & Mild) (20 buste)	»	236.000	»	246.000	»
Troost Black Cavendish (20 buste)	»	224.000	»	230.000	»
Danish Black Vanille (20 scatole)	»	220.000	»	226.000	»
Park Lane n. 7 (20 buste)	»	206.000	»	220.000	»
Troost Aromatic Cavendish (20 buste)	»	214.000	»	220.000	»
Captain Black (20 buste)	»	208.000	»	216.000	»
Sail Aromatic Cavendish (20 buste)	»	208.000	»	216.000	»
Half and Half (20 buste)	»	200.000	»	210.000	»
Kentucky Bird (20 buste)	»	200.000	»	210.000	»
Neptune (20 buste)	»	200.000	»	208.000	»
Cellini Classico Riserva (20 buste)	»	200.000	»	206.000	»
Cellini Forte (20 buste)	»	200.000	»	206.000	»
Mac Baren Black Ambrosia (Aromatic) (20 buste)	»	200.000	»	206.000	»
Mac Baren Golden Blend (20 buste)	»	200.000	»	206.000	»

Mac Baren Mixture (20 buste)	da L.	200.000	a L.	206.000	il kg conv.le
Mac Baren Mixture Light (20 buste)	»	200.000	»	206.000	»
Amphora Full Aroma (20 buste)	»	190.000	»	196.000	»
Amphora Regular (20 buste)	»	190.000	»	196.000	»
Amphora Rich Aroma (20 buste)	»	190.000	»	196.000	»
Clan Aromatic (20 buste)	»	190.000	»	196.000	»
Clan Malt Whisky (20 buste)	»	190.000	»	196.000	»
Schippers Tabak Speciaal (20 buste)	»	190.000	»	196.000	»
Skandinavik Light (20 buste)	»	190.000	»	196.000	»
Skandinavik Mildly Aromatic (20 buste)	»	190.000	»	196.000	»
Skandinavik Mixture (20 buste)	»	190.000	»	196.000	»
Skandinavik Regular (20 buste)	»	190.000	»	196.000	»
Sweet Dublin Irish Whiskey (20 buste)	»	190.000	»	196.000	»
Black and Mild (20 buste)	»	188.000	»	194.000	»
Holger Danske Black and Bourbon (Luxury Blend) (20 buste)	»	188.000	»	194.000	»
Holger Danske Original Honey Dew (20 buste)	»	188.000	»	194.000	»
Holger Danske Red Kirsberry Wine (20 buste)	»	188.000	»	194.000	»
Amsterdamer (20 buste)	»	170.000	»	176.000	»

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° luglio 1999.

Roma, 28 giugno 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1999
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 91

98A5280

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 marzo 1999.

Proroga del «periodo transitorio» relativo alle direzioni generali Armaereo e Teledife, limitatamente al settore missilistico.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, ed in particolare l'art. 13, riguardante la competenza esclusiva da attribuire a singole direzioni generali in ordine ad alcune attività e materie omogenee;

Visto il decreto ministeriale in data 26 gennaio 1998, che fissa in sei mesi, decorrenti dalla data di conferimento dell'incarico di direttore generale, il periodo transitorio per il passaggio di alcune competenze dalla direzione generale armamenti aeronautici alla direzione generale armamenti terrestri;

Visto il decreto ministeriale in data 30 marzo 1998, registrato alla Corte dei conti in data 24 aprile 1998 registro 2, foglio 137, con il quale il tenente generale genio aeronautico ruolo ingegneri in s.p.e. Franco Parisi è confermato nell'incarico di direttore della direzione generale degli armamenti aeronautici;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1998, registrato dalla Corte dei conti il 27 novembre 1998, registro 4, foglio 268, che ha prorogato al 31 dicembre 1998 l'attribuzione delle competenze di natura esclusiva ivi compreso il settore missilistico superficie/aria;

Ritenuto che per far fronte alle esigenze di carattere organizzativo sussiste l'urgenza e l'opportunità di procrastinare ulteriormente la durata del succitato periodo transitorio per quel che concerne il solo settore missilistico;

Su proposta dei direttori generali interessati sentito il Segretario generale;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. È prorogata fino al 31 dicembre 1999 la competenza della direzione generale armamenti aeronautici in materia di missili superficie/aria.

Roma, 5 marzo 1999

Il Ministro: SCOGNAMIGLIO PASINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1999
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 160

99A5294

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 17 maggio 1999.

Integrazioni al piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque della regione Umbria.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n.349 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in particolare l'art. 6 della citata legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazioni delle acque reflue;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC con il quale è stato approvato il sopracitato piano straordinario;

Vista la nota dell'assessore ambiente e infrastrutture della regione Umbria 18 febbraio 1999 prot. 2482/VI con la quale si chiede l'inserimento, nel sopracitato piano straordinario, dell'intervento «Realizzazione completamento rete fognaria delle frazioni - comune di Norcia»;

Ritenuto pertanto di inserire nel piano straordinario l'intervento suindicato come dalla sopracitata nota dell'assessore;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *H* della regione Umbria allegata al decreto ministeriale 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC è integrata con l'intervento:

Provincia	Comune	Aree obiettivi UE	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Stato della progettaz.	Costo dell'opera (in milioni)	Importo richiesto (in milioni)	Importo cofinanz.	Fonte di cofinanz.	Tariffe applicate
Perugia	Norcia	5B	Comune di Norcia	Realizzazione completamento rete fognaria delle frazioni		Preliminare	L. 7.650	L. 7.650	0		

Roma, 17 maggio 1999

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 32

99A5281

DECRETO 17 maggio 1999.

Integrazioni al piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque della regione Lombardia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modificazioni, concernente il programma triennale di tutela ambientale 1994/96;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in particolare l'art. 6 della citata legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazioni delle acque reflue;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC con il quale è stato approvato il sopracitato piano straordinario;

Vista la nota 26 agosto 1998, prot. n. 49659, degli assessori alle opere pubbliche - protezione civile e all'ambiente ed energia della regione Lombardia, con la quale si chiede l'inserimento, nel citato piano straordinario, dell'intervento «Progetto finalizzato al trattamento dei reflui zootecnici del territorio comunale con riutilizzo in agricoltura dell'effluente - 1° lotto - comune di Moglia» da finanziare con le risorse derivanti dalla revoca dell'intervento del P.T.T.A. 1994/96 «MN-07 Trattamento reflui zootecnici - comune di Moglia»;

Vista la nota 17 novembre 1998, prot. 65530, con la quale la regione Lombardia trasmette la scheda di rilevazione dell'intervento sopraindicato;

Considerato che occorre integrare l'allegato 2 del piano straordinario della regione Lombardia, approvato con decreto 29 luglio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle *C* ed *E* dell'allegato 2 del piano straordinario della regione Lombardia, approvato con decreto 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC, sono integrate con gli interventi di seguito elencati:

TABELLA *C*

Provincia	Comune	Aree obiettivi UE	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Stato della progettaz.	Costo dell'opera (in milioni)	Importo richiesto (in milioni)	Importo cofinanz. (in milioni)	Fonte di cofinanz.	Tariffe applicate	Accantonamento investimenti
Mantova	Moglia		Comune di Moglia	Progetto finalizzato al trattamento dei reflui zootecnici del territorio comunale con riutilizzo in agricoltura dell'effluente - 1° lotto	fiume		L. 1.738	L. 1.538	L. 200	comune + privato		
					Totale . . .		L. 1.738	L. 1.538	L. 200			

TABELLA *E*

Legge di finanziamento	Piano di appartenenza	Intervento da revocare	Importo da revocare (in milioni
493/93	PTTA 94/96	MN-07 Trattamento reflui zootecnici	L. 2.600
		Totale . . .	L. 2.600

Art. 2.

I finanziamenti degli interventi indicati al precedente art. 1, sono soggetti a quanto disposto dall'art. 4 del decreto 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC.

Art. 3.

Il piano straordinario della regione Lombardia, approvato con decreto 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC, è integrato della tabella *G*, allegata al presente decreto.

Roma, 17 maggio 1999

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 33

ALLEGATO

REGIONE LOMBARDIA

Legge 23 maggio 1997, n. 135

PIANO STRAORDINARIO DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

TABELLA *G*

Risorse PTTA disponibili

Legge di finanziamento	Piano di appartenenza	Intervento revocato	Importo disponibile
493/93	PTTA 94/96	MN-07 Trattamento reflui zootecnici (differenza tra importo revocato tab. *E* e importo riallocato tab. *C*)	L. 862.000.000
		Totale . . .	L. 862.000.000

99A5282

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 giugno 1999.

Autorizzazione alla società Tecnoprove al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale la società Tecnoprove S.r.l., con sede in Ostuni (Brindisi), via dell'Industria, s.n.c. in forza dell'art. 9 delle citata direttiva 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Tecnoprove è autorizzata in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva 95/16/CE di seguito elencati:

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 95/16/CE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1999

Il direttore generale: VISCONTI

99A5295

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 maggio 1999.

Scioglimento della «Società cooperativa popolare di consumo a responsabilità limitata fra i lavoratori del comune di Mesola», in Ariano Ferrarese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 settembre 1994, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Ferrara nei confronti della «Società cooperativa popolare di consumo fra lavoratori del comune di Mesola», con sede in Ariano Ferrarese (Ferrara);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa popolare di consumo a responsabilità limitata fra i lavoratori del comune di Mesola», con sede in Ariano Ferrarese, costituita in data 5 novembre 1945 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Zava di Adria, omologato dal tribunale di Ferrara con decreto del 6 febbraio 1946, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Gianfranco Gadda, con residenza in Ferrara, via Carlo Mayer n. 9/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A5286

DECRETO 14 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Carla - Società cooperativa artigiana di lavoro a responsabilità limitata», in Asciano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 6 settembre 1993, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Siena nei confronti della società cooperativa «Carla», con sede in Asciano (Siena);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Carla - Società cooperativa artigiana di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Asciano, zona industriale (Siena), costituita in data 19 agosto 1985 con atto a rogito del notaio dott. Antonluigi Alessandro Magi di Siena, omologato dal tribunale di Siena con decreto del 19 settembre 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Roberto Dragoni, con residenza in Siena, strada di Monastero, 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A5287

DECRETO 14 maggio 1999.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia piemontese a responsabilità limitata», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 5 novembre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Torino nei confronti della società cooperativa «Piemontese» con sede in Torino;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa edilizia piemontese a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita in data 29 luglio 1988 con atto a rogito del notaio dott. Enrico Mambretti di Torino, omologato dal tribunale di Torino con decreto del 25 agosto 1988, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Ignazio Scuzzarella, con residenza in Torino, via de Canal, 49, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A5288

DECRETO 14 maggio 1999.

Scioglimento della «Società cooperativa a responsabilità limitata - Edilizia Bellavista», in Tortolì, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 28 marzo 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Nuoro nei confronti della società cooperativa «Edilizia Bellavista» con sede in Tortolì (Nuoro);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa a responsabilità limitata - Edilizia Bellavista», con sede in Tortolì (Nuoro), costituita in data 6 aprile 1974 con atto a rogito del notaio dott. Bruno Bianchi di Tortolì, omologato dal tribunale di Lanusei con decreto del 30 aprile 1974, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Vincenzo De Murtas, con studio in Arbatax-Tortolì (Nuoro), via Porto Frailis n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A5289

DECRETO 14 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «La Speranza - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Mestre, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 settembre 1997 e 23 febbraio 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Treviso nei confronti della società cooperativa «La Speranza», con sede in Venezia-Mestre;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Speranza - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Mestre, costituita in data 19 febbraio 1979 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Della Penna di Mestre, omologato dal tribunale di Venezia, con decreto del 15 marzo 1979, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Michele Giorgiutti, con residenza in Venezia-Mestre, via Cappuccina, 155/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A5291

DECRETO 14 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Dipendenti comunali di Salerno 1980 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Salerno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 24 marzo 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Salerno nei confronti della società cooperativa «Dipendenti comunali di Salerno 1980», con sede in Salerno;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Dipendenti comunali di Salerno 1980 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita in data 10 aprile 1980, con atto a rogito del notaio dott. Mario Gentile di Eboli, omologato dal tribunale di Salerno con decreto 30 aprile 1980, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Rosa Maria Gallo, con residenza in Capaccio (Salerno), via Rettifilo, 184, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A5283

DECRETO 14 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia S. Giuseppe a responsabilità limitata», in Sparanise, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 20 giugno 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa «San Giuseppe», con sede in Sparanise (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia S. Giuseppe a responsabilità limitata», con sede in Sparanise (Caserta), costituita in data 27 marzo 1977, con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Borrelli di Pignataro Maggiore, omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta) con decreto 8 aprile 1977, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Francesco Di Lauro, con residenza in Casagiove (Caserta), via Firenze 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A5284

DECRETO 14 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Iris 82», in Capua, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi dell'11 giugno 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Caserta nei confronti della società cooperativa edilizia a r.l. «Iris 82», con sede in Capua (Caserta);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Iris 82», con sede in Capua (Caserta), costituita in data 7 gennaio 1982, con atto a rogito del notaio dott. Mario Matano di Marcianise, omologato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta) con decreto del 9 febbraio 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Antonio Petrarolo, con studio in Capua (Caserta), p.le S. Angelo in Fornis 140-bis, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A5285

DECRETO 17 giugno 1999.

Assegnazione di unità di mobilità lunga per diverse imprese e società.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'art. 81, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *b),* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229;

Visto l'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Viste le istanze presentate entro il 30 settembre 1998 delle imprese interessate;

Considerato che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 229/1997, richiamate dall'art. 81, comma 1, della legge n. 448/1998, che prevedono di favorire piani di gestione delle eccedenze presentanti rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, con riguardo anche alla collocazione territoriale delle imprese interessate, e stante l'elevato numero di istanze presentate rispetto al contingente assegnabile, è necessario, ai soli fini dell'assegnazione delle unità di mobilità lunga, considerare prioritariamente le istanze che superino una soglia minima di rilevanza sociale pari a:

almeno 20 lavoratori da collocare in mobilità, nelle aree di cui all'obiettivo 1 della UE;

almeno 50, nelle aree di cui all'obiettivo 2, nelle aree del regolamento CEE n. 328/1988 così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e nelle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato quindi che, stante la distribuzione delle richieste nei diversi raggruppamenti e i vincoli suindicati, si è ritenuto di applicare percentuali di accoglimento delle istanze differenziate per territorio nella misura del 60% per le aree di cui all'obiettivo 1 e del 40% per le aree di cui all'obiettivo 2, nelle aree del regolamento CEE n. 328/1988 così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e nelle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che si è ritenuto di dover accogliere le istanze che non superano la soglia minima di rilevanza sociale pari a 20 e 50 unità come sopra articolate, nella misura del 28%;

Ritenuto, pertanto, di dover calcolare le unità attribuibili ad ogni singola società secondo le percentuali sopra indicate;

Vista la nota con la quale Iritecna in liquidazione ha comunicato che le società Valim in liquidazione e Nuova Mecfond in liquidazione si sono fuse per incorporazione nella medesima società Iritecna a far data dal 30 dicembre 1998 come da atto notarile del 17 dicembre 1998;

Vista la nota con la quale Sielte S.p.a. ha comunicato di aver modificato la propria ragione sociale da Cosir S.p.a. a Sielte S.p.a., come da delibera assembleare del 20 ottobre 1998, e di aver successivamente incorporato EL.TE Siciliana S.p.a. e Catel S.p.a., con decorrenza come da atti notarili rispettivamente del 31 dicembre 1998 e del 21 dicembre 1998;

Ritenuto per quanto sopra di dover intestare le unità attribuibili a Iritecna, Valim e Nuova Mecfond alla società Iritecna e le unità attribuibili a Cosir. EL.TE Siciliana e Catel alla società Sielte;

Decreta:

Art. 1.

Il piano di mobilità finalizzata al pensionamento relativo alle 6.800 unità di mobilità lunga di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è così articolato:

Abb Adda	13
Abb Sadelmi	37
Abb Sae	48
Abb trasformatori	84
Acna chimica organica	7
Aermacchi	11
Agip petroli	298
Agricoltura	37
Alcatel Italia	592
Ansaldo energia	512
Ansaldo finmeccanica	6
Ansaldo industria	1
Ati	26
Bicc Ceat cavi	49
Bicc Ceat cavi sud	8
Bridgestone Firestone Italia	84
Bridgestone Metalpha Italia	150
Btr Saig Sealing Systems	11
Calzificio di Parabiago	13
Cmf	12
C.I.S.A.F.	3
Case di cura riunite	345
Cementir	60
Dalmine	2
Deriver	2
Elettronica	31
Enichem	241

Ericcson telecomunicazioni	139
Evc	9
Fag Italia	31
Falck siderservizi	23
Fiat auto	518
Fosfotec	12
Glaverbel Italy	37
Grandi motori Trieste	100
Gft	22
Hitesys	1
Ilva pali Dalmine	20
Industria resine Biccari	17
Intelit	128
Iritecna	140
Italtel	583
Italtel sistemi	219
Italtel tecnomeccanica	7
Landis & Gyr	6
La Rinascente	84
Litton Italia	20
Mcm	30
Michelin italiana	11
Modinform	240
Moplefan	21
Nuovo Pignone	108
Organic Chemicals	11
Oerlikon Contraves	26
Olivetti Solutions	67
Olivetti Computers Worldwide	208
Olivetti Synthesis	28
Olivetti Lexicon	45
Olivetti Canon	34
Olivetti ricerca	25
Olivetti Tecnost Mael	3
Olivetti Multiservices	1
Olivetti	13
Olivetti Balteadisk	10
Pertusola	44
Piaggio	172
Sangemini	3
Seva	1
Sielte	238
Sirti	319
Sbrocchi	24
Seam	17
Siemens telematica	194
Società Bagnoli	88
Vav slim	20
	6.800

Art. 2.

Le imprese di cui all'art. 1 devono comunicare semestralmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero dei dipendenti collocati in mobilità ai sensi del presente decreto, nonché l'eventuale numero di mobilità lunghe cui la medesima impresa rinuncia.

Art. 3.

Le disponibilità assegnate alle imprese di cui all'art. 1 e non utilizzate verranno riassegnate con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

Ai fini di ottimizzare l'utilizzo dello strumento ed in funzione della situazione occupazionale dei singoli siti produttivi, la distribuzione delle unità da porre in mobilità nell'ambito delle società sopra indicate sarà effettuata, nel limite delle unità attribuite di cui all'art. 1, dalle società medesime, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi stipulati ai sensi dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 5.

Ai fini dell'utilizzo delle unità di mobilità lunga assegnate, le imprese sottoposte a procedure concorsuali devono trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro otto mesi dalla data del presente decreto l'autorizzazione dell'organo di vigilanza relativa all'assunzione degli oneri di cui all'art. 1-*septies,* terzo periodo, della legge n. 176/1998.

Roma, 17 giugno 1999

Il Ministro: BASSOLINO

99A5292

DECRETO 21 giugno 1999.

Rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, per l'anno 1998.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che essa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

Viste le suddette retribuzioni accertate per gli anni 1996 e 1997;

Considerato che la retribuzione, per l'anno 1997 è variata per effetto dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'area della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale, in misura pari al 16,62 per cento rispetto alla retribuzione per l'anno 1996;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1998;

Vista la nota n. 10/1/6049 del 14 maggio 1998, con la quale l'INAIL ha trasmesso la delibera n. 375 emessa in data 5 maggio 1998, dal consiglio di amministrazione nonché la relazione concernente i dati per la riliquidazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione delle nuove misure della retribuzione annua dei medici suddetti, da assumersi a base della liquidazione delle rendite;

Decreta:

Articolo unico

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in L. 69.621.000 per l'anno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 giugno 1999

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BASSOLINO

Il Ministro della sanità
BINDI

99A5293

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 23 novembre 1998.

Rideterminazione del biglietto d'ingresso di alcuni musei italiani.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE BENI AMBIENTALI
ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Viste le proposte di variazione dell'importo dei biglietti d'ingresso formulate dalle soprintendenze competenti con le note allegate al presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1998, nella riunione del 17 novembre 1998;

Preso atto della necessità di autorizzazione la variazione degli importi dei biglietti d'ingresso nei musei di seguito elencati, tenuto conto delle esigenze prospettate dai soprintendenti;

Decreta:

È autorizzata la variazione dell'importo del biglietto d'ingresso nei musei di seguito elencati secondo le modalità specificate per ciascuno dei medesimi istituti:

VENEZIA - Museo archeologico nazionale. Revoca del biglietto di L. 4.000 per contestuale inserimento nel percorso di visita integrato con i musei civici.

Il biglietto d'ingresso integrato è regolamentato dalle condizioni e modalità statuite con apposita convenzione con il comune di Venezia;

VENEZIA - Galleria dell'accademia. Aumento del biglietto a L. 15.000 nel periodo 18 aprile-18 luglio 1999 per consentire l'esposizione grafica dei capolavori della collezione Gabinetto e Stampe della galleria stessa;

ROMA - Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea. Riduzione del biglietto a L. 4.000 nel periodo 24 novembre-11 dicembre 1998 per ridotta fruizione dovuta a lavori di adeguamento museale e allestimento mostra «Picasso 1937-1953»;

ROMA - Castel Sant'Angelo. Aumento del biglietto a L. 10.000;

POMPOSA (Ferrara) - Complesso pomposiano e museo di casa Romei di Ferrara. Istituzione biglietto cumulativo di L. 14.000;

ANCONA - Museo archeologico nazionale. Aumento del biglietto a L. 8.000;

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Caserta) - Anfiteatro mitreo campano e museo dell'antica Capua. Istituzione dei biglietto cumulativo di L. 5.000 e contemporanea revoca dei singoli biglietti di ingresso nelle singole sedi di L. 4.000;

PAESTUM (Salerno) - Templi di Paestum L. 8.000; Museo archeologico nazionale L. 8.000. Templi di Paestum e Museo archeologico nazionale. Istituzione del biglietto cumulativo L. 12.000;

ANDRIA (Bari) - Castel del Monte. Aumento del biglietto a L. 6.000;

TRANI - Castello Svevo. Istituzione biglietto ingresso di L. 4.000;

LOCRI - Museo archeologico nazionale di Locri Epizefiri e aree archeologiche (scavi e teatro). Istituzione del biglietto cumulativo di L. 4.000 e contemporanea revoca del biglietto di L. 4.000 per la visita del solo museo;

CHIUSI (Siena) - Museo archeologico nazionale. Aumento del biglietto a L. 8.000;

ROSELLE (Grosseto) - Area archeologica. Aumento biglietto a L. 8.000;

GENOVA - Palazzo Reale. Istituzione del biglietto di L. 2.000 per la visita del cortile d'onore e dei giardini pensili del Palazzo Reale;

FIRENZE - Complesso museografico di Palazzo Pitti - (Galleria Paladina e appartamenti monumentali, Museo delle carrozze, Museo delle porcellane, Galleria arte moderna, Galleria del costume) e Giardino di Boboli. Istituzione del biglietto cumulativo a titolo sperimentale per un anno a decorrere dal 2 dicembre 1998 con validità per tre giorni L. 20.000.

L'ingresso al medesimo complesso è consentito dalle ore 16 alla chiusura delle singole sedi espositive con validità per tre giorni e con biglietto ridotto di L. 15.000;

SIENA - Museo archeologico nazionale - Revoca del biglietto di L. 4.000 per l'inserimento del museo nel progetto di visita integrato con i musei civici.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1998

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 40

99A5340

DECRETO 8 marzo 1999.

Rideterminazione del biglietto d'ingresso di alcuni musei statali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE BENI AMBIENTALI
ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 17790 del 21 ottobre 1998 della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa, con la quale si propone la variazione del prezzo del biglietto d'ingresso nei musei dalla stessa dipendenti e di introdurre biglietti cumulativi;

Sentito il parere del Comitato di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, nella riunione dell'11 febbraio 1999;

Rilevata la necessità di autorizzare le variazioni dei biglietti d'ingresso in alcuni musei dipendenti della Soprintendenza in argomento o di istituire biglietti cumulativi per incentivare la visita di musei minori;

Decreta:

È autorizzata la variazione del prezzo del biglietto e l'istituzione di biglietti cumulativi per l'ingresso nei musei di seguito elencati, come a fianco di ciascuno specificato:

LUCCA - Museo Nazionale di villa Guinigi L. 8.000;

PORTOFERRAIO - Luoghi Napoleonici - Biglietto cumulativo L. 10.000;

Villa S. Martino L. 6.000;

Palazzina dei Mulini L. 6.000;

PISA - Museo Nazionale di Palazzo Reale L. 6.000;

PISA - Museo Nazionale di S. Matteo e Museo Nazionale di Palazzo Reale L. 12.000;

LUCCA - Museo Nazionale di Villa Guinigi e Museo Nazionale di Palazzo Mansi L. 12.000.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 54

99A5341

DECRETO 8 marzo 1999.

Rideterminazione del biglietto d'ingresso per il Museo e Galleria di Capodimonte.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 2780 del 10 febbraio 1999 e successiva nota integrativa n. 3436 dell'11 febbraio 1999 con le quali la soprintendenza per i beni artistici e storici di Napoli propone la revisione del prezzo del biglietto d'ingresso in particolare per il Museo e Galleria di Capodimonte;

Considerata l'opportunità di istituire tariffe differenziate che consentano la visita del museo a prezzo ridotto nella fascia oraria 14,00-17,00, per limitata fruizione delle sale o in occasione di allestimento di mostre sia integrate nel percorso museale che in locali non musealizzati;

Sentito il parere del comitato di cui al decreto ministeriale n. 507/97, nella riunione dell'11 febbraio 1999;

Decreta:

Il prezzo del biglietto per l'ingresso al Museo e Galleria di Capodimonte è rideterminato come segue:

1) Museo e Galleria di Capodimonte L. 14.000;

Apertura nelle fascie orarie 14-17 L. 12.000;

Biglietto ridotto per apertura di un solo piano L. 9.000;

Biglietto ridotto per apertura di un solo piano nella fascia oraria 14-17 L. 6.000;

2) Visita Mostra-Museo:

Biglietto integrato per visita Mostra-Museo L. 17.000;

Biglietto ridotto per apertura di un solo piano L. 12.500;

3) Visita Mostra allestita per sale non musealizzate:

Allestimento su due piani L. 11.500;

Allestimento su un solo piano L. 8.000.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 52

99A5342

DECRETO 8 marzo 1999.

Rideterminazione del biglietto d'ingresso del Parco archeologico di Cuma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 24311 del 21 ottobre 1998 e successiva nota n. 32467 del 4 dicembre 1998 con le quali la soprintendenza archeologica di Napoli propone l'istituzione di un biglietto integrato di L. 8.000 per la visita della mostra «Cuma 4000» che si svolgerà negli scavi archeologici di Cuma, nel periodo 7 maggio-31 luglio 1999;

Sentito il parere del Comitato di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, nella riunione dell'11 febbraio 1999;

Considerata l'opportunità di accogliere la proposta concernente la realizzazione della manifestazione in argomento, data la rilevanza della iniziativa e di istituire un apposito biglietto integrato di L. 8.000;

Decreta:

Nel periodo 7 maggio-31 luglio 1999 il biglietto d'ingresso nel parco archeologico di Cuma è aumentato da L. 4.000 a L. 8.000 in occasione della mostra «Cuma 4000» che sarà realizzata nell'ambito degli scavi stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 51

99A5343

DECRETO 8 marzo 1999.

Autorizzazione della riscossione di un biglietto integrato per la visita delle Cappelle Medicee e della Mostra «La Morte e la Gloria - Apparati funebri per Filippo II di Spagna e Margherita d'Austria» e di un biglietto integrato per la visita del Museo San Marco e della mostra dedicata a «Filippino Lippi».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 1745 del 2 febbraio 1999 con la quale la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze propone l'aumento del prezzo del biglietto nelle Cappelle Medicee e nel Museo di San Marco in occasione delle mostre che verranno realizzate nel corso del 1999, rispettivamente dal titolo «La Morte e la Gloria - Apparati funebri per Filippo II di Spagna e Margherita d'Austria» e «Filippino Lippi»;

Sentito il parere del Comitato di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, nella riunione dell'11 febbraio 1999;

Considerata la rilevanza delle iniziative culturali che si svolgeranno presso le Cappelle Medicee dal 13 marzo al 27 giugno 1999 e nel Museo di San Marco dal 1° ottobre al 31 dicembre 1999;

Decreta:

È autorizzata la riscossione del biglietto integrato di L. 13.000 per la visita delle Cappelle Medicee e della Mostra «La Morte e la Gloria - Apparati funebri per Filippo II di Spagna e Margherita d'Austria» che si svolgerà nel periodo 13 marzo-27 giugno 1999.

È autorizzata la riscossione del biglietto integrato di L. 10.000 nel periodo 1° ottobre-31 dicembre 1999, per la visita del Museo San Marco e della mostra dedicata a «Filippino Lippi».

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 marzo 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 50

99A5299

DECRETO 8 marzo 1999.

Autorizzazione al libero accesso alla «Cripta» degli Scavi della Basilica di S. Maria Assunta in Aquileia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Viste le note n. 13244 del 22 dicembre 1998 e n. 1186/6.3 del 2 febbraio 1999 con le quali la soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Trieste propone, su istanza del comune di Aquileia, di consentire il libero ingresso in particolare alla Cripta degli Scavi della Basilica di S. Maria Assunta in occasione dell'evento giubilare;

Sentito il parere del Comitato di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, nella riunione dell'11 febbraio 1999;

Considerato opportuno aderire alla proposta autorizzando il libero ingresso limitatamente alla «Cripta» della Basilica di Aquileia per motivi funzionali e di culto, connessi all'evento giubilare, a decorrere dal 25 dicembre 1999 e sino al 31 dicembre 2000;

Decreta:

In occasione dell'evento del Giubileo, per motivi funzionali e di culto è autorizzato per un anno, a decorrere dal 25 dicembre 1999 e sino al 31 dicembre 2000 il libero ingresso alla «Cripta» degli Scavi della Basilica di S. Maria Assunta in Aquileia.

Il prezzo del biglietto per l'ingresso nel Museo archeologico di Aquileia resta fissato in L. 8.000.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 49

99A5300

DECRETO 8 marzo 1999.

Riduzione del biglietto d'ingresso alla Galleria nazionale d'Arte moderna e contemporanea di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Vista la nota n. 1048 dell'8 febbraio 1999 della Soprintendenza speciale alla Galleria nazionale d'Arte moderna e contemporanea di Roma, concernente in particolare la proposta di istituire una tariffa ridotta a favore dei giovani fino al ventiseiesimo anno, nelle ultime tre ore di apertura del museo, festivi esclusi;

Considerata l'opportunità di favorire la fruizione del Museo soprattutto da parte dei giovani, mediante l'istituzione di un biglietto ridotto del 50% nelle ultime tre ore di apertura della Galleria, escluse le giornate festive;

Sentito il parere del Comitato di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 nella riunione dell'11 febbraio 1999;

Decreta:

È autorizzata la concessione di un biglietto ridotto al 50% ai giovani fino al compimento del ventiseiesimo anno, nelle ultime tre ore di apertura della Galleria, festivi esclusi per la durata sperimentale di un anno.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 48

99A5301

DECRETO 8 marzo 1999.

Istituzione di un biglietto cumulativo per l'ingresso della Galleria di Palazzo Reale e la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola di Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998;

Viste le note n. 5239 del 23 ottobre 1998 e n. 5694 del 19 novembre 1998 con le quali la soprintendenza per i beni artistici e storici di Genova propone l'istituzione di un biglietto cumulativo di L. 12.000 per la visita delle Gallerie di Palazzo Reale e di Palazzo Spinola di Genova;

Vista la nota n. 2076 del 18 febbraio 1999 con la quale la Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici di Genova conferma quanto proposto dalla Soprintendenza per i Beni artistici e storici di Genova;

Sentito il parere del Comitato di cui al decreto ministeriale n. 507/97 nella riunone dell'11 febbraio 1999;

Considerata l'opportunità di incrementare la visita delle gallerie anche mediante l'istituzione di un biglietto cumulativo di L. 12.000, ridotto rispetto al prezzo ordinario di L. 8.000 per la visita delle singole Gallerie;

Decreta:

È istituito un biglietto cumulativo di L. 12.000 per la visita della Galleria di Palazzo Reale e la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola di Genova.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1999

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1999
Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 53

99A5302

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 26 maggio 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli commemorativi del 50° anniversario della scomparsa del «Grande Torino» nella sciagura di Superga nei valori di lire 800 - € 0,41 e lire 900 - € 0,46.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in Ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1999, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento che prevede l'emissione di francobolli commemorativi del 50° anniversario della scomparsa della squadra di calcio del «Grande Torino», nella sciagura di Superga;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1999, due francobolli commemorativi del 50° anniversario della scomparsa della squadra di calcio del «Grande Torino», nella sciagura di Superga, nei valori di L. 800 - € 0,41 e L. 900 - € 0,46.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: venti esemplari, valori «L. 16.000» «€ 8,26» e «L. 18.000» «€ 9,30».

La vignetta del francobollo di L. 800 - € 0,41 raffigura le sagome dei giocatori del «Grande Torino» fra le quali si evidenzia la figura di Valentino Mazzola, un particolare dell'aereo dove viaggiava la squadra la notte del 4 maggio 1949 e sullo sfondo, in alto a destra, la Basilica di Superga; in basso, a sinistra, è riprodotto lo scudetto del «Grande Torino». Completano il francobollo le leggende «50° ANNIVERSARIO SCOMPARSA SQUADRA CALCIO "GRANDE TORINO"» e «SUPERGA», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

La vignetta del francobollo di L. 900 - € 0,46 raffigura, a sinistra, un particolare della Basilica di Superga e, a destra, lo scudetto del «Grande Torino» circondato dai nomi della formazione della squadra del campionato 1948-49: «CASTIGLIANO BONGIORNI BALLARIN I MAZZOLA MARTELLI SCHUBERT RIGAMONTI BALLARIN II BACIGALUPO OSSOLA GREZAR GRAVA FADINI LOIK MENTI OPERTO MAROSO GABETTO». Completano il francobollo le leggende «50° ANNIVERSARIO SCOMPARSA SQUADRA CALCIO "GRANDE TORINO"» e «SUPERGA», la scritta «ITALIA» ed il valore «900» «€ 0,46».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1999

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A5298

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 giugno 1999.

Attuazione della direttiva 97/71/CE recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su ed in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 5, lettera *h)* e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c), h)* ed *i)* e 7, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Vista la direttiva 97/71/CE della Commissione del 15 dicembre 1997, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, le quali fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale compresi gli ortofrutticoli;

Vista la direttiva 98/82/CE della Commissione del 27 ottobre 1998, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, le quali fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale compresi gli ortofrutticoli ed in particolare l'art. 5, paragrafo 2;

Visti le ordinanze del Ministro della sanità del 3 maggio 1994, pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1994, i decreti del Ministro della sanità del 9 ottobre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 1995, del 6 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1997 e del 27 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1997;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 22 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1998, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari che ha unificato anche i sopraindicati provvedimenti;

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992 e 30 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle qualità massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 97/71/CE, con cui l'Unione europea ha prorogato le date per la fissazione dei valori lasciati in sospeso, affinché le parti interessate producano i dati mancanti e siano esaminati dalla Commissione e dalle autorità nazionali;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della sanità del 22 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella nota *a)* la data «1° gennaio 1998» è sostituita dalla seguente: «1° agosto 2000»;

b) nelle note *b)* e *c)* la data «30 aprile 2000» è sostituita dalla seguente: «entro il 1° luglio 2000».

Art. 2.

1. All'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella nota *a)* la data «30 giugno 1999» è sostituita dalla seguente: «entro il 1° luglio 2000»;

b) nella nota *b)* la data «30 aprile 2000» è sostituita dalla seguente: «entro il 1° luglio 2000».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 giugno 1999

Il Ministro: BINDI

99A5297

ORDINANZA 21 aprile 1999.

Modificazione all'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973 recante: «Disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari e non di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1973 recante: «Disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari e non di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 dell'8 giugno 1973, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1985 recante: «Direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1985;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1992, n. 231, recante: «Regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CEE, 88/289/CEE e 91/266/CEE reiative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonché di ricerca di trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina»;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante: «Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea»;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 1995, recante modificazione alla citata ordinanza ministeriale 10 maggio 1973;

Tenuto conto che in diversi porti, aeroporti e confini terrestri permangono difficoltà operative rispetto all'obbligo di distruzione dei rifiuti prodotti a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra-U.E.;

Ritenuto pertanto necessario disporre nuove misure sanitarie in caso di conferimento a terra dei rifiuti prodotti a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, di alimenti provenienti da Paesi extra- U.E.;

Ordina:

Art. 1.

1. L'art. 11 dell'ordinanza del Ministro della sanità 10 maggio 1973, così come modificato dall'ordinanza 21 aprile 1995, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — *1.* I rifiuti — prodotti a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri — di alimenti provenienti da Paesi extra-U.E., per essere trasferiti a terra devono essere confezionati in apposito contenitore, anche flessibile di colore diverso da quello utilizzato per i rifiuti urbani. Il contenitore utilizzato deve possedere caratteristiche tali da evitare ogni possibile dispersione.

2. È ammesso il deposito temporaneo dei rifiuti di cui al comma 1 nelle aree portuali, aeroportuali e di confine terrestre a condizione che lo smaltimento avvenga con periodicità non superiore ai cinque giorni indipendentemente dalle quantità in deposito e comunque ogniqualvolta il quantitativo dei rifiuti in deposito raggiunga i 10 metri cubi.

3. Il deposito temporapeo di cui al comma 2 deve essere effettuato in condizioni tali da non comportare rischi per la salute e per l'ambiente.

4. Lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 può avvenire secondo le seguenti modalità:

a) termodistruzione in impianto per rifiuti sanitari pericolosi sito all'interno delle aree portuali, aeroportuali e di confine terrestre ed avvio del residuo della combustione a discarica;

b) autoclavaggio o altra metodica di sterilizzazione — tale comunque da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10^{-6} — in impianto sito all'interno delle aree portuali, aeroportuali e di confine terrestre ed avvio del materiale trattato in impianto di termodistruzione per rifiuti urbani o a discarica;

c) termodistruzione in impianto per rifiuti sanitari pericolosi sito all'esterno delle aeree portuali, aeroportuali e di confine terrestre, nel rispetto della vigente normativa concernente la raccolta, il conferimento ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

5. Ogni singola operazione di cui al comma 4, lettera *c)*, è autorizzata dagli uffici di sanità marittima ed aerea o dagli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto; il conseguente rilascio di apposito nulla-osta e assoggettato alla corresponsione della tariffa di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1993 e successive modifiche.

6. La vigilanza relativa alle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è esperita dagli uffici di sanità marittima ed aerea e dagli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto.

7. L'idoneità di metodiche di sterilizzazione dei rifiuti alimentari diverse dall'autoclavaggio di cui al comma 4, lettera *b)*, è riconosciuta dal Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità.

8. Le spese connesse all'applicazione delle misure previste dalla presente ordinanza sono a carico del produttore dei rifiuti senza alcun onere per lo Stato.».

Art. 2.

1. È abrogata l'ordinanza del Ministro della sanità 21 aprile 1995.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore i giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 111

99A5296

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 2 aprile 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale, a base di quinapril e idroclorotiazide, denominata «Acequide 6,25» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto di A.I.C. n. 135/94 del 31 dicembre 1994, del direttore generale del servizio farmaceutico, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 21 del 26 gennaio 1995, con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio in classe *c)* della specialità medicinale denominata «Acequide 6,25», a base di quinapril e idroclorotiazide, nella confezione 14 compresse ciascuna contenente 20 mg di quinapril e 6,25 mg di idroclorotiazide, A.I.C. n. 028317028, della società Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda del 5 agosto 1998 con cui la società Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. chiede la riclassificazione in fascia di rimborsabilità al prezzo di L. 21.100 della specialità medicinale sopra indicata, come calcolato al sensi della deliberazione CIPE 26 febbraio 1998 (Deliberazione n. 10/98);

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 14 ottobre 1998, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Acequide 6,25» al prezzo di L. 21.100, I.V.A. compresa, previa verifica del calcolo del prezzo medio europeo da parte del C.I.P.E. verificando altresì la correttezza della denominazione della specialità in questione;

Considerato che è stato verificato, per confronto con il decreto di A.I.C. della specialità di che trattasi, che la denominazione corretta è «Acequide 6,25», e che quindi in essa è indicato il dosaggio dell'idroclorotiazide;

Vista la richiesta dell'ufficio XI - del D.V.F. del Ministero della sanità, con la quale si chiede al C.I.P.E. di comunicare il prezzo medio europeo della specialità medicinale sopraindicata;

Vista la nota con cui il C.I.P.E. comunica che, per la specialità medicinale «Acequide 6,25», nella confezione sopra citata, il prezzo massimo europeo a ricavo industria della confezione è di L. 12.849 pari ad un prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., di L. 21.200;

Considerato che, essendo stata presa come riferimento la specialità medicinale «Acequide» nella confezione 14 compresse 20 mg + 12,5 mg, A.I.C. n. 028317016, per effetto del punto 2, comma 8, della delibera CIPE 26 febbraio 1998 il prezzo di L. 21.200 corrisponde effettivamente all'attuale prezzo al pubblico della specialità in questione;

Considerato che la società Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., ha chiesto in domanda di praticare un prezzo inferiore, pari a L. 21.100 I.V.A. inclusa;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che all'art. 70, comma 5, prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilità;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata ACEQUIDE 6,25, a base di quinapril idroclorofiazide, della società Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a, con sede in Milano, nella confezione 14 compresse 20 mg + 6,25 mg, A.I.C. n. 028317028, è classificata in classe *a),* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 18.000, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 113

99A5116

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 15 giugno 1999.

Approvazione del regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 24, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visti gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 29 del proprio regolamento interno approvato nella seduta del 7 gennaio 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997;

Nella seduta del 15 giugno 1999;

HA DELIBERATO

di approvare il seguente:

REGOLAMENTO
per il procedimento disciplinare nei confronti dei giudici tributari

Sezione I

VIGILANZA SUI GIUDICI TRIBUTARI

Art. 1.

(art. 15, comma 1 e art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 545/1992)

Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre le ispezioni affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti e comunque in ordine a fatti suscettibili di valutazione disciplinari provvede ai sensi dell'art. 23 del regolamento interno.

Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sull'andamento dei servizi di segreteria.

Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sull'attività delle Commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

Sezione II

DISCIPLINA DEI GIUDICI TRIBUTARI

Art. 2.

(cfr. anche art. 17, del regio decreto n. 511/1946)

Disposizione generale

I giudici tributari non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nonché dalle disposizioni sul procedimento disciplinare vigente per i magistrati ordinari in quanto compatibili.

Art. 3.

Responsabilità disciplinare
(art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 545/1992)

A norma dell'art. 15 del decreto legislativo n. 545/92, il giudice tributario che ponga in essere comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio è sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 4.

(art. 15 del decreto legislativo n. 545/1992)

Le sanzioni disciplinari sono:

a) l'ammonimento;

b) la censura;

c) la sospensione dalle funzioni;

d) la rimozione dall'incarico.

Le sanzioni disciplinari sono applicate nel corso o all'esito del procedimento disciplinare regolato dall'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nonché dalle disposizioni vigenti per i magistrati ordinari in quanto compatibili.

Art. 5.

Ammonimento

La sanzione dell'ammonimento viene irrogata per lievi trasgressioni.

Art. 6.

Censura

La sanzione della censura viene irrogata:

a) per il mancato deposito di una decisione dopo un primo ammonimento riportato per analoga condotta;

b) per recidiva in altre lievi trasgressioni dopo che è stata irrogata la sanzione dell'ammonimento.

Art. 7.

Sospensione dalle funzioni

La sanzione della sospensione dalle funzioni viene irrogata:

a) per tardivo deposito più di tre volte in un anno delle decisioni dopo la scadenza dell'ulteriore termine fissato per iscritto dal presidente della commissione.

b) per omissione da parte del presidente di sezione di convocazione del collegio giudicante per un periodo superiore ad un mese senza giustificato motivo;

c) per la mancata fissazione per più di tre volte da parte di un presidente di commissione dell'ulteriore termine per il deposito tardivo di sentenze;

d) per contegno scorretto nell'ambito della sezione, del collegio giudicante o verso il pubblico;

e) per inosservanza non lieve di altri doveri dell'incarico.

La sospensione dalle funzioni è inflitta per un periodo non inferiore a tre e non superiore a sei mesi. Essa comporta anche la perdita del compenso fisso.

Art. 8.

Rimozione dall'incarico

La sanzione della rimozione dall'incarico è inflitta nei casi di recidiva in trasgressioni punibili con la sospensione dalle funzioni.

Il giudice tributario rimosso dall'incarico non può essere nuovamente nominato.

Sezione III
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 9.

Promuovimento dell'azione disciplinare

Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato, mediante richiesta al Consiglio di presidenza.

La delibera del Consiglio di presidenza, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, decreto legislativo n. 545/1992, contiene l'indicazione dei fatti addebitati e l'invito a presentare le proprie giustificazioni entro trenta giorni dalla sua comunicazione che determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento disciplinare ai fini della decorrenza dei termini di cui al successivo art. 10.

Gli atti istruttori di cui al comma 3, dell'art. 16, del decreto legislativo n. 545/1992 non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli ma la nullità non può essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti al Consiglio di presidenza e che reca espresso avvertimento circa tale onere (art. 59, ottavo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 916/1958 mod. dall'art. 12, della legge 3 gennaio 1981, n. 1).

Ove il Consiglio di presidenza ravvisi fatti nuovi o diversi da quelli addebitati all'incolpato dispone, senza pronunziarsi sul merito di essi, la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare per le determinazioni di competenza.

Art. 10.

Decadenza dell'azione disciplinare
(c.f.r. art. 59 del D.P.R. 916/1958
sostituito dall'art. 12 della legge n. 1/1981)

L'azione disciplinare non può più essere e promossa dopo un anno dal giorno in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della commissione tributaria regionale hanno avuto notizia del fatto disciplinarmente rilevante.

Il presidente del Consiglio di presidenza, trascorso il termine di trenta giorni spettante all'incolpato per la presentazione delle sue giustificazioni e conclusa l'eventuale istruttoria fissa, la data di discussione davanti al Consiglio. Il relativo decreto è comunicato all'incolpato, almeno quaranta giorni prima della data della discussione. Tale comunicazione deve essere effettuata entro un anno dall'inizio del procedimento e la decisione deve essere pronunciata entro i successivi due anni. Se i termini non sono osservati, il procedimento si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

Il corso dei terrnini suindicati è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale e riprende a decorrere dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o il decreto penale irrevocabile. Il corso dei termini è altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato o dal suo difensore.

Art. 11.

Rapporti tra il procedimento e giudizio civile e penale
(cfr. art. 28 del regio decreto-legge n. 511/1946)

Il procedimento disciplinare è promosso indipendentemente dall'azione civile o penale che procede dal medesimo fatto od anche se il procedimento civile o penale è in corso.

Nel caso in cui il giudice tributario sia sottoposto a processo penale, l'azione disciplinare è sospesa fino a che non sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere inoppugnabile ovvero sentenza o decreto penale irrevocabili.

Art. 12.

Effetti disciplinari dei giudicati penali
(cfr. art. 29 del regio decreto-legge n. 511/1946)

Nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale risultanti dalla sentenza irrevocabile. In ogni caso è dichiarata la decadenza del giudice tributario, che abbia riportato una condanna, anche se pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., o sia stato sottoposto ad una misura di prevenzione o di sicurezza previste dall'art. 7, lettera *c),* decreto legislativo n. 545/1992.

Deve essere in ogni caso sottoposto a procedimento disciplinare il giudice tributario che, imputato di delitto comune non colposo o di contravvenzione punibile con pena detentiva o per reato tributario sia stato-prosciolto ai sensi dell'art. 53, secondo comma c.p.p. o per una causa estintiva del reato ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale.

Art. 13.

Sospensione facoltativa del giudice tributario sottoposto a procedimento disciplinare
(cfr art. 30 del regio decreto-legge n. 511/1946)

All'inizio o nel corso del procedimento disciplinare, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, su richiesta dei titolari dell'azione disciplinare sentito l'incolpato, disporne la sospensione provvisoria dall'incarico.

Art. 14.

Sospensione obbligatoria e facoltativa del giudice tributario sottoposto a procedimento penale o di prevenzione (cfr. art. 31 del regio decreto n. 511/1946 e legge 9 marzo 1990, n. 55, come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16).

Il giudice tributario è sospeso di diritto dall'incarico e dal compenso fisso quando:

a) nei suoi confronti è emessa ordinanza cautelare custodiale tranne se questa è annullata per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;

b) riporta condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o uno dei delitti di cui all'art. 73 del citato testo unico, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti o per delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

c) riporta condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

d) è condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera *b)*;

e) è condannato con sentenza primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) nei suoi confronti è applicato, anche se con provvedimento non ancora irrevocabile, una misura giurisdizionale di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Il giudice tributario sottoposto a processo penale per uno dei reati previsti dall'art. 7, lettera *c*) del decreto legislativo n. 545/1992 o nei cui confronti sia stata richiesta l'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza può, con deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, su richiesta dei titolari dell'azione disciplinare, essere provvisoriamente sospeso dall'incarico e dal compenso fisso.

Quando vi sia stata sospensione dall'incarico, la stessa conserva efficacia, se non revocata per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione è revocata di diritto.

Art. 15.

Computo dei periodi di sospensione e corresponsione degli arretrati al giudice sospeso

Quando l'incolpato è condannato alla sanzione della sospensione delle funzioni va detratto ai fini dell'esecuzione, il periodo della sospensione obbligatoria o facoltativa allo stesso eventualmente irrogata.

Quando l'incolpato è con decisione definitiva assolto o condannato a sanzione diversa dalla rimozione cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta e gli sono corrisposti gli emolumenti fissi non percepiti (art. 36 del regio decreto n. 511/1946).

Art. 16.

Accertamenti preliminari e istruttoria del procedimento disciplinare

Il Consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare da parte di uno dei titolari dell'azione disciplinare di cui al primo comma dell'art. 9, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.

Il Consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere se necessario, all'istruttoria, che deve essere conclusa entro i successivi novanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria.

Della deliberazione di archiviazione ovvero di quella di incarico per l'istruttoria deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.

Art. 17.

Dibattimento

Il presidente del Consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine per l'istruttoria e comunque non oltre un anno dall'inizio del procedimento emette e fa comunicare all'incolpato il decreto che fissa la data della discussione. Il decreto è comunicato all'interessato almeno quaranta giorni prima, con l'avvertenza che può prendere visione ed estrarre copia degli atti, e depositare le sue difese non oltre dieci giorni liberi prima della discussione e può farsi assistere da altro componente di commissione tributaria.

Nella seduta fissata per la discussione il componente del Consiglio di presidenza che ha proceduto all'eventuale istruttoria o in mancanza di questa, il componente nominato relatore svolge la relazione.

L'incolpato e il componente di commissione tributaria che lo assiste hanno per ultimi la parola.

Qualora l'incolpato dichiari di volersi avvalere dell'assistenza di un altro componente di commissione tributaria e di non averlo reperito il Consiglio di presidenza lo designa d'ufficio.

La seduta si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto di terzi o della credibilità della funzione giurisdizionale con riferimento ai fatti contestati all'ufficio che l'incolpato occupa, il Consiglio di presidenza può disporre che la seduta si svolga a porte chiuse (ult. c., art. 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, aggiunto dall'art. 1 della legge 12 aprile 1990, n. 74).

Art. 18.

Decisione disciplinare

Conclusa la discussione, il Consiglio di presidenza delibera immediatamente in seduta segreta.

Il personale di segreteria non assiste alla deliberazione.

Depositata la motivazione, la decisione è comunicata all'incolpato, ai titolari dell'azione disciplinare ed al Ministro delle finanze per il provvedimento di cui al successivo art. 19.

Art. 19.

Applicazione di sanzione disciplinare

La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza è applicata con decreto del Ministro delle finanze (art. 16, comma 6, del decreto legislativo n. 545/1992).

Art. 20.

Revisione del provvedimento disciplinare

In ogni tempo può essere richiesta dall'interessato o se questi sia morto da un suo erede o prossimo congiunto che ne abbia interesse anche soltanto morale, la revisione del provvedimento disciplinare se siano sopravvenuti fatti nuovi o nuovi elementi di prova ovvero se risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto o da falsità (art. 37, sesto comma, del regio decreto n. 511/1946).

Art. 21.

Estinzione del procedimento disciplinare

La cessazione dall'incarico di componente di commissione tributaria per morte o qualsiasi altra causa comporta l'estinzione del procedimento disciplinare. Tuttavia, in caso di dimissioni, il Consiglio di presidenza può respingerle, quando all'incolpato è contestato un fatto che può comportare la sanzione della rimozione dell'incarico (cfr. art. 19, terzo comma, del regio decreto-legge n. 511/1946).

Art. 22.

Disposizioni finali

Le modifiche del presente regolamento devono essere approvate con il voto favorevole di almeno quattro componenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 giugno 1999

Il presidente: CALIENDO

99A5230

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 24 giugno 1999.

Aggiornamento della tariffa elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97. (Deliberazione n. 88/99).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 giugno 1999;

Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 99 del 29 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 54/99), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1998;

Vista la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999 n. 24/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, e con deliberazione n. 54/99, richiamata in premessa;

Visto in particolare l'art. 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, nel quale si stabilisce che «La parte B della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento»;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare la parte B della tariffa ai sensi dell'art. 7, comma 7.1, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97 per il bimestre luglio-agosto 1999, essendo intervenute variazioni, in aumento, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso come riferimento;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili

Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e referito al periodo febbraio 1999 - maggio 1999, è fissato pari a 19,104 L/Mcal.

Art. 2.

Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica

1. Le aliquote della parte B della tariffa elettrica sono fissate come indicato nella tabella 1.

2. Il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa è stimato, in via provvisoria, pari a 43,485 L/kWh.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1999.

TABELLA 1

Componenti inglobate della parte A e parte B della tariffa per tutte le utenze con esclusione di quelle di cui all'art. 2, comma 2.4 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97

Classi di utenza	Componenti inglobate della parte A		Parte B	Importo totale inglobato in tariffa	
	L/kW/mese	L/kWH	L/kWH	L/kW/mese	L/kWh
Bassa tensione					
1) Forniture per usi domestici:					
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	0	19,9	24,2	0	44,1
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto *a)*	0	19,9	72,0	0	91,9
2) Forniture per usi agricoli	2611	4,8	51,5	2611	56,3
3) Altri usi	2611	4,8	55,3	2611	60,1
Media tensione					
4) Tutti gli usi	2611	4,8	37,5	2611	42,3
Alta tensione					
5) Tutti gli usi	2611	4,8	36,0	2611	40,8

Regimi speciali:

Alle forniture in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, si applica un'aliquota delle componenti inglobate della parte A della tariffa pari a 7,5 L/kWh ed un'aliquota della parte B della tariffa pari a 6,2 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato S.p.a., relativamente ai quantitativi di energia per usi di trazione, in eccesso ai limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, si applica un'aliquota delle componenti inglobate dalla parte A della tariffa pari a 5,3 L/kWh ed un'aliquota della parte B della tariffa pari a 3,5 L/kWh.

Milano, 24 giugno 1999

Il presidente: RANCI

99A5344

DELIBERAZIONE 24 giugno 1999.

Aggiornamento periodico (per il bimestre luglio-agosto 1999) delle tariffe dei gas distribuiti a mezzo di reti urbane ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 87/99).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 giugno 1999;

Premesso che:

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99) prevede che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice J_t, calcolato ai sensi del comma 2.2 della deliberazione n. 52/99, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

che l'indicatore $Propano_t$, definito al comma 2.2 della deliberazione n. 52/99, nel bimestre maggio 1999 -giugno 1999, ha assunto un valore pari a L/kg 249,22, determinando così una variazione dell'indice J_t maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303, del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;

Delibera:

1. A decorrere dal 1° luglio 1999, le tariffe dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di rete urbana di cui al comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono aumentate di 45,9 L/mc per forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari 23.900 kcal/mc standard (12.000 kcal/kg);

2. Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo dei gas di petrolio liquefatti si discosti dal valore di riferimento pari a 23.900 kcal/mc standard, e nei casi previsti al comma 2.4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione dei gas di petrolio liquefatto a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al punto 1 della presente deliberazione per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 23.900 kcal/mc standard.

3. Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede affinché la presente deliberazione venga pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 giugno 1999

Il presidente: RANCI

99A5345

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 21 maggio 1999.

Rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea di un'area ricadente nel territorio del comune di Santa Flavia.

L'ASSESSORE
AI BENI CULTURALI, AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente regionale 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto assessoriale n. 5850 del 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 27 del 20 maggio 1995 con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, l'area ricadente nel comune di S. Flavia (Palermo), che si estende tra il limite amministrativo occidentale di quel comune, la costa e il vallone De Spuches, con esclusione degli abitati di Santa Flavia, Porticello e S. Elia, è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il decreto assessoriale n. 6117 del 13 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 26 del 24 maggio 1997, con il quale il vincolo sopra descritto è stato prorogato per un ulteriore biennio dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia, del provvedimento anzidetto;

Considerata l'intervenuta decadenza dell'efficacia del vincolo come sopra specificato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Vista la nota n. 6539/T del 24 aprile 1999 con la quale la soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo,

all'atto incaricata dall'assessorato regionale BB.CC.AA. e P.I. con decreto assessoriale n. 5466 del 1° aprile 1998 ha trasmesso, ai fini della sua adozione e approvazione, il piano territoriale paesistico di Santa Flavia da essa redatto;

Ritenuto di dovere procedere ai finì dell'adozione di detto strumento nel rispetto delle procedure della legge 29 giugno 1939, n. 1497, acquisendo preliminarmente il parere della speciale commissione di cui all'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto n. 1357/40, la quale è tenuta ad esprimersi sui piani territoriali paesistici da approvare di volta in volta dall'amministrazione dei beni culturali e ambientali;

Ritenuto peraltro, nelle more dell'insediamento della suddetta commissione, dell'acquisizione del suo parere e dell'adozione del piano, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto assessoriale n. 5850 del 14 aprile 1995 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità;

Ritenuto in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Vista la nota assessoriale prot. n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/91 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;

Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate esigenze per rinnovare per un ulteriore termine di tre mesi e comunque sino all'adozione del piano territoriale paesistico di S. Flavia il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'area ricadente nel comune di Santa Flavia che si estende tra il limite amministrativo occidentale di quel comune, la costa e il vallone De Spuches, con esclusione degli abitati di S. Flavia, Porticello e S. Elia, area meglio individuata nel decreto assessoriale n. 5850 del 14 aprile 1995, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai finì della normazione paesaggistica, che è in corso di adozione;

Decreta:

Art. 1.

È rinnovato per un ulteriore trimestre dalla sua entrata in vigore, giusta decreto assessoriale n. 5850 del 14 aprile 1995 e comunque sino al 20 agosto 1999 e non oltre, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15/91, sull'area ricadente nel comune di Santa Flavia che si estende tra il limite amministrativo occidentale di quel comune, la costa e il vallone De Spuches, con esclusione degli abitati di Santa Flavia, Porticello e S. Elia, per effetto del decreto assessoriale n. 5850 del 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 27 del 20 maggio 1995, prorogato con decreto assessoriale n. 6117 del 13 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 26 del 24 maggio 1997 secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque entro e non oltre il 20 agosto 1999 è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel decreto assessoriale n. 5850 del 14 aprile 1995 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 27 del 20 maggio 1995 facente parte del comune di Santa Flavia ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione Sicilia, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Santa Flavia, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso. Altra copia della suddetta gazzetta, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Santa Flavia dove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza di Palermo comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Santa Flavia.

Art. 4.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo dei comuni interessati della copia della Gazzetta ufficiale della regione Sicila contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia.

Palermo, 21 maggio 1999

L'assessore: MORINELLO

99A5303

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avvisi relativi alle avvenute scadenze del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 1° luglio 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 96/43/CE del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 162 del 1° luglio 1996 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 162 del 1° luglio 1996 e attuata nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 19 novembre 1998 n. 432, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 1998.

Il giorno 1° luglio 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 24 del 30 gennaio 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 24 del 30 gennaio 1998.

Il giorno 1° luglio 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 24 del 30 gennaio 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 24 del 30 gennaio 1998.

Il giorno 1° luglio 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/45/CE del Consiglio, del 24 giugno 1998, che modifica la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 189 del 3 luglio 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 90 del 16 novembre 1998.

Il giorno 1° luglio 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/46/CE del Consiglio, del 24 giugno 1998, che modifica gli allegati A, D (capitolo I) ed F della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 198 del 15 luglio 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 90 del 16 novembre 1998.

Il giorno 1° luglio 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 226 del 13 agosto 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 226 del 13 agosto 1998.

Il giorno 1° luglio 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/35/CE del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 172 del 17 giugno 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 89 del 12 novembre 1998.

Il giorno 1° luglio 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/66/CE del Consiglio, del 4 settembre 1998, che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 257 del 19 settembre 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 97 del 10 dicembre 1998.

Il giorno 1° luglio 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 350 del 28 dicembre 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 7 del 25 gennaio 1998.

Il giorno 1° luglio 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/86/CE della Commissione, dell'11 novembre 1998, recante modifica della direttiva 96/77/CE della Commissione che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 334 del 9 dicembre 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 334 del 9 dicembre 1998.

Il giorno 1° luglio 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/99/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifica della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 358 del 31 dicembre 1998.

99A5304

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un consolato onorario in Chiang Mai e di un vice consolato onorario in Phuket

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Chiang Mai (Thailandia) un consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Bangkok con circoscrizione territoriale: le province di Chiang Rai, Mae Hong Son, Phayao, Nan, Lampang, Lamphun, Phrae, Uttaradit, Sukhotai, Tak, Phitsanulok, Kamphaeng Phet, Phichit e Phetchabun.

Art. 2.

È istituito in Phuket (Thailandia) un vice consolato onorario posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Bangkok con circoscrizione territoriale: le province di Surat Thani, Phagnga, Krabi, Nakhon Si Thammarat, Trang, Phattalung, Songkhla, Satun, Pattani, Yala e Narathiwat.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1999

Il Ministro: DINI

99A5307

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Franca (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Luiz Antonio Pelizaro, agente consolare onorario in Franca (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo;

3) ricezione e trasmissione materiale della documentazione relativa alle pensioni al consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo di tutti gli atti relativi alla cittadinanza;

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni, legalizzazioni;

6) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1999

Il Ministro: DINI

99A5308

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Aracajù (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Carlo Cono, agente consolare onorario in Aracajù (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale ai consolato d'Italia in Recife dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Recife degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Recife della documentazione relativa al rilascio di visti;

7) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

8) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1999

Il Ministro: DINI

99A5309

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Puerto Cabello (Venezuela)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Angelo Mario La Cava, vice console onorario in Puerto Cabello (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

9) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Caracas;

11) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1999

Il Ministro: DINI

99A5310

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Acarigua (Venezuela)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Carmine Romeo, vice console onorario in Acarigua (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

9) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Caracas;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1999

Il Ministro: DINI

99A5311

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 30 giugno 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0328
Yen giapponese	124,82
Dracma greca	324,45
Corona danese	7,4341
Corona svedese	8,7470
Sterlina	0,65630
Corona norvegese	8,1045
Corona ceca	36,418
Lira cipriota	0,57770
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,64
Zloty polacco	4,0580
Tallero sloveno	196,1987
Franco svizzero	1,6034
Dollaro canadese	1,5262
Dollaro australiano	1,5598
Dollaro neozelandese	1,9404
Rand sudafricano	6,2407

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A5363

MINISTERO DELLA DIFESA

Approvazione dello statuto dell'Unione nazionale sottufficiali italiani in congedo

Con decreto ministeriale 2 giugno 1999 è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale sottufficiali italiani in congedo (U.N.S.I.Co.).

99A5305

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale ufficiali di Marina provenienti dal servizio effettivo.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1999 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Unione nazionale ufficiali di Marina provenienti dal servizio effettivo (AN.U.M.P.S.E.).

99A5306

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Protamina Roche».

Estratto decreto n. 138 del 20 aprile 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale n. 00747170157.

Specialità: PROTAMINA ROCHE:

1 fiala i.v. 50 mg/5 ml 1% - A.I.C. n. 004698027;

10 fiale i.v. 50 mg/5 ml 1% - A.I.C. N. 004698039,

è ora trasferita alla società: ICN Pharmaceuticals Germany GMBH, con sede in Bolongarostrasse, 82/84 D-65929 Frankfurt/Main, Germania, rappresentata in Italia dalla società ICN Pharmaceuticals S.r.l., con sede in via Conservatorio, 17 - 20122 Milano, codice fiscale 12451210152, con variazione della denominazione in: PROTAMINA ICN.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4869

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pomata Midy HC».

Estratto decreto n. 232 del 19 maggio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità fino ad ora intestata alla società Maggioni S.p.a., via Zambeletti s.n.c. - 20021 Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale n. 00867200156.

Specialità: POMATA MIDY HC:

crema tubo 20 g - A.I.C. n. 026428021,

è ora trasferita alla società: Montefarmaco OTC S.p.a., via F. Turati, 3 - 20121 Milano, codice fiscale n. 12305380151, con modifica della denominazione in: SEDALEN CORT.

Produzione, controllo e confezionamento: Montefarmaco S.p.a., con sede in via G. Galilei, 7 - Pero (Milano).

Le confezioni della specialità medicinale sopraindacate devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglietto illustrativo e le etichette conformi ai testi allegati al presente decreto.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4871

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Jaluran»

Estratto decreto n. 243 del 19 maggio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bioindustria farmaceutici S.r.l., con sede in strada statale 156, km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina), codice fiscale 00885470062.

Specialità medicinale: JALURAN:

3 f liof. 300 U.I. + 3 f solv. 3 ml - A.I.C. n. 008519023,

è ora trasferita alla società: Pfizer italiana S.p.a., con sede in strada statale 156, km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina), codice fiscale 00192900595.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4872

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emazian B12»

Estratto decreto n. 244 del 19 maggio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bioindustria farmaceutici S.r.l., con sede in strada statale 156, km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina), codice fiscale 00885470062.

Specialità medicinale: EMAZIAN B12:

10 f liof. + 10 f solv. - A.I.C. n. 000079020,

è ora trasferita alla società: Pfizer italiana S.p.a., con sede in strada statale 156, km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina), codice fiscale 00192900595.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4873

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isairon»

Estratto decreto n. 245 del 19 maggio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bioindustria farmaceutici S.r.l., con sede in strada statale 156, km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina), codice fiscale 00885470062.

Specialità medicinale: ISAIRON:

40 capsule 300 mg - A.I.C. n. 023584016;

BB 40 buste 150 mg - A.I.C. n. 023584030,

è ora trasferita alla società: Pfizer italiana S.p.a., con sede in strada statale 156, km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina), codice fiscale 00192900595.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4874

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reomax»

Estratto decreto n. 246 del 19 maggio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bioindustria Farmaceutici S.r.l., con sede in strada statale 156, km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina) codice fiscale n. 00885470062.

Specialità: REOMAX:

20 compresse 50 mg - A.I.C. n. 021033016;

1 fiala i.v. 10 mg - A.I.C. n. 021033028,

è ora trasferita alla società: Pfizer Italiana S.p.a., con sede in strada statale 156, km 50 - Borgo San Michele (Latina), codice fiscale 00192900595.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4870

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tussolvina»

Estratto decreto n. 247 del 19 maggio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bioindustria farmaceutici S.r.l., con sede in strada statale 156, km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina), codice fiscale 00885470062.

Specialità medicinale: TUSSOLVINA:

gocce 1% flacone 30 ml - A.I.C. n. 028621011;

sciroppo 0,1% flacone 200 ml - A.I.C. n. 028621023,

è ora trasferita alla società: Pfizer italiana S.p.a., con sede in strada statale 156, km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina), codice fiscale 00192900595.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4875

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «IG Tetano»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 267 del 18 maggio 1999

Specialità medicinale: IG TETANO.

1 siringa 2 ml 500 U.I. - A.I.C. n. 022637045.

Società: Sclavo S.p.a., via Fiorentina, 1 - 53100 Siena.

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica eccipienti. Periodo di validità.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: glicina 45 mg, acqua p.p.i. q.b. a 2 ml, proteine umane (di gamma globuline non inf. 90%) range 200 - 360 mg, mertiolato eliminato.

È inoltre approvato il periodo di validità di 36 mesi.

La società titolare dell'A.I.C. è tenuta a fornire i dati di stabilità quando disponibili, comprese le prove di sterilità fino a coprire l'intero periodo di validità. Qualora i dati non venissero presentati o risultassero non favorevoli la modifica dell'autorizzazione sarà revocata.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A4867

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetagamma»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 277 del 18 maggio 1999

Specialità medicinale: TETAGAMMA.

im 1 siringa 500 U.I. 2 ml - A.I.C. n. 022195046.

Società: Nuovo Istituto sieroterapico milanese S.r.l., viale Tunisia, 39 - 20124 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica:

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: glicina 45 mg, sodio cloruro 18 mg, acqua p.p.i. q.b. a 2 ml, proteine umane (di cui gamma globuline non inf. 90%) range 200 - 360 mg, mertiolato eliminato.

È inoltre approvato il periodo di validità di 36 mesi.

La società titolare dell'A.I.C. è tenuta a fornire i dati di stabilità quando disponibili, comprese le prove di sterilità fino a coprire l'intero periodo di validità. Qualora i dati non venissero presentati o risultassero non favorevoli la modifica dell'autorizzazione sarà revocata.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A4868

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haimabig»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 279 del 18 maggio 1999

Specialità medicinale: HAIMABIG.

im 1 flaconcino 3 ml - A.I.C. n. 025064015.

Società: Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., 55020 Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica eccipienti. Periodo di validità.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: glicina 67,5 mg, sodio cloruro 27 mg, acqua p.p.i. q.b. a 3 ml, mertiolato eliminato.

È inoltre approvato il periodo di validità di 24 mesi.

La società titolare dell'A.I.C. è tenuta a fornire i dati di stabilità quando disponibili, comprese le prove di sterilità fino a coprire l'intero periodo di validità. Qualora i dati non venissero presentati o risultassero non favorevoli la modifica dell'autorizzazione sarà revocata.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A4866

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetanus Gamma»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 280 del 18 maggio 1999

Specialità medicinale: TETANUS GAMMA.

im 1 siringa 500 U.I. 2 ml - A.I.C. n. 022488050.

Società: Farma Biagini S.p.a., 55020 Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica eccipienti. Periodo di validità.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: glicina 45 mg, sodio cloruro 18 mg, acqua p.p.i. q.b. a 2 ml, proteine umane di cui gamma globuline > 90% range 200 - 360 mg, mertiolato eliminato.

È inoltre approvato il periodo di validità di 36 mesi.

La società titolare dell'A.I.C. è tenuta a fornire i dati di stabilità quando disponibili, comprese le prove di sterilità fino a coprire l'intero periodo di validità. Qualora i dati non venissero presentati o risultassero non favorevoli la modifica dell'autorizzazione sarà revocata.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A4865

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uman Big»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 281 del 18 maggio 1999

Specialità medicinale: UMAN BIG.

im 1 flac. 3 ml - A.I.C. n. 023782016.

Società: Farma Biagini S.p.a., 55020 Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica eccipienti. Periodo di validità.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: glicina 22,5 mg, sodio cloruro 9 mg, acqua p.p.i. q.b. a 1 ml, proteine umane di cui gamma globuline > 90% range 300 - 540 mg, mertiolato eliminato.

È inoltre approvato il periodo di validità di 24 mesi.

La società titolare dell'A.I.C. è tenuta a fornire i dati di stabilità quando disponibili, comprese le prove di sterilità fino a coprire l'intero periodo di validità. Qualora i dati non venissero presentati o risultassero non favorevoli la modifica dell'autorizzazione sarà revocata.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A4864

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immunotetan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 282 del 18 maggio 1999

Specialità medicinale: IMMUNOTETAN.

1 siringa pronto uso 500 U.I. 2 ml - A.I.C. n. 021935046.

Società: Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., 55020 Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica eccipienti. Periodo di validità.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: glicina 45 mg, sodio cloruro 18 mg, acqua p.p.i. q.b. a 2 ml, proteine umane di cui gamma globuline > 90% range 200 - 360 mg, mertiolato eliminato.

È inoltre approvato il periodo di validità di 36 mesi.

La società titolare dell'A.I.C. è tenuta a fornire i dati di stabilità quando disponibili, comprese le prove di sterilità fino a coprire l'intero periodo di validità. Qualora i dati non venissero presentati o risultassero non favorevoli la modifica dell'autorizzazione sarà revocata.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A4863

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immunohbs»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 283 del 18 maggio 1999

Specialità medicinale: IMMUNOHBS.

1 flaconcino 3 ml - A.I.C. n. 025653027.

Società: Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., 55020 Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica eccipienti. Periodo di validità.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: glicina 67,5 mg, sodio cloruro 27 mg, acqua p.p.i. q.b. a 3 ml, proteine umane di cui gamma globuline > 90% range 300 - 540 mg, mertiolato eliminato.

È inoltre approvato il periodo di validità di 24 mesi.

La società titolare dell'A.I.C. è tenuta a fornire i dati di stabilità quando disponibili, comprese le prove di sterilità fino a coprire l'intero periodo di validità. Qualora i dati non venissero presentati o risultassero non favorevoli la modifica dell'autorizzazione sarà revocata.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A4862

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Surgamyl»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 284 del 31 maggio 1999

Società: Scharper S.r.l., via Gesù n. 10 - 20121 Milano.

Specialità medicinale: SURGAMYL.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte: «I lotti delle confezioni della specialità medicinale "Surgamyl" 30 cpr. 300 mg. A.I.C. n. 025195025, "Surgamyl" 10 supposte 300 mg. A.I.C. n. 025195037, "Surgamyl" 30 bustine granulato 300 mg A.I.C. n. 025195052, "Surgamyl" 30 im 6 f. liof. 200 mg + 6 f. solv. A.I.C. n. 025195064, prodotti anteriormente al 20 agosto 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 334 del 20 luglio 1998, di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 16 agosto 1999».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4881

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Primalan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 285 del 31 maggio 1999

Società: Pierre Fabre Farma S.r.l., via Winckelmann n. 1 - 20100 Milano.

Specialità medicinale: PRIMALAN.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte: «I lotti delle confezioni della specialità medicinale "Primalan" 30 compresse 5 mg A.I.C. n. 024450052, prodotti anteriormente al 3 febbraio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 12 del 19 gennaio 1999, di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 2 agosto 1999».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4880

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neoh 2»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 286 del 31 maggio 1999

Società: Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro & Gazzone S.r.l., via Tiburtina n. 1004 - 00156 Roma.

Specialità medicinale: NEOH 2.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte: «I lotti delle confezioni della specialità medicinale "Neoh 2", 28 compresse 75 mg A.I.C. n. 027777010, "Neoh 2", "150" 14 compresse 150 mg A.I.C. n. 027777022, prodotti anteriormente al 2 luglio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 228 del 1° giugno 1998, di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 28 giugno 1999».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4879

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kessar»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 287 del 31 maggio 1999

Società: Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch n. 1-2. - 20152 Milano.

Specialità medicinale: KESSAR.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte: «I lotti delle confezioni della specialità medicinale "Kessar" 30 compresse 10 mg. A.I.C. n. 027433010, "Kessar" 30 compresse 20 mg A.I.C. n. 027433022, prodotti anteriormente al 13 febbraio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 4 del 19 gennaio 1999, di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 13 agosto 1999».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4878

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citroplus»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 288 del 31 maggio 1999

Società: Wyeth Lederle S.p.a., via Nettunense n. 90 - 04011 Aprilia (Latina).

Specialità medicinale: CITROPLUS.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte: «I lotti delle confezioni della specialità medicinale "Citroplus" 20 compresse efferv. 5 mg A.I.C. n. 022769020, "Citroplus" 1 flacone granulare effervescenti 100 g A.I.C. n. 022769032, "Citroplus" 20 bustine granulare 5 g A.I.C. n. 022769044, prodotti anteriormente al 18 giugno 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 238 del 1° giugno 1998, di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 13 giugno 1999».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4877

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mitomycin C»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 289 del 31 maggio 1999

Società: Kyowa italiana farmaceutici S.r.l., viale Fulvio Testi n. 280 - 20126 Milano.

Specialità medicinale: MITOMYCIN C.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte: «I lotti delle confezioni della specialità medicinale "Mitomycin C" iv 3 flaconcini 2 mg A.I.C. n. 016766014, "Mitomycin C" iv 1 flacone 10 mg A.I.C. n. 016766026, "Mitomycin C" iv 1 flacone 20 mg A.I.C. n. 016766038, prodotti anteriormente all'11 dicembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 533 del 18 novembre 1998, di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 9 giugno 1999».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4876

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Hiprabovis RS», «Hiprabovis 3» e «Hiprabovis 4».

Provvedimento di modifica di A.I.C. n. 23 dell'11 giugno 1999

Vaccini per uso veterinario HIPRABOVIS RS, HIPRABOVIS 3, HIPRABOVIS 4.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a. di Aprilia (Latina), codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto del provvedimento: produzione.

La società Farmaceutici Gellini S.p.a., è autorizzata ad effettuare le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura ed astucciamento) presso il proprio stabilimento sito in Aprilia (Latina).

99A5315

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione della autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile relativa alla società «Fiduciaria Sant'Andrea - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», in Treviso.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1999 l'autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 6 maggio 1983 alla società «Fiduciaria Sant'Andrea - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», con sede in Treviso, modificata in data 25 settembre 1995 per quanto riguarda la sede legale trasferita da Treviso a Milano, è ulteriormente modificata nella parte relativa alla attività sociale esercitata, limitata alla sola attività fiduciaria, con conseguente modifica della denominazione sociale, variata in «Fiduciaria S. Andrea S.r.l.», con decorrenza 27 aprile 1998.

99A5313

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Piacenza nell'area dei servizi assistenziali socio-sanitari ed educativi.

Con decreto direttoriale 7 giugno 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Piacenza nell'area dei servizi assistenziali socio-sanitari ed educativi sono determinati, rispettivamente, in L. 50.000 ed in 26 giornate lavorative.

99A5316

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Mirandola

Con decreto n. 7182 in data 1 giugno 1999 del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero delle finanze, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Mirandola - tratto del canale «Tromba Panigadi» in località la «Favorita» censito nel catasto terreni del comune di Mirandola al foglio n. 108 - fronte mappali n. 706/parte e n. 707 a sud e fronte mappali numeri 15-18/parte n. 468, n. 708 e n. 709/parte a nord, della superficie complessiva di mq 860.

99A5314

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Approvazione dello statuto del Nobile Collegio Caccia di Novara

Con decreto ministeriale 11 giugno 1999 è stato approvato lo statuto del Nobile Collegio Caccia di Novara, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1949, n. 68, e successive modificazioni.

99A5312

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa edilizia Sottomonte - Soc. coop. a r.l.»

Con deliberazione n. 1746 del 28 maggio 1999 la Giunta regionale ha nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa edilizia Sottomonte - Soc. coop. a r.l» in liquidazione coatta amministrativa il dott. Roberto Bussani con studio in Trieste, via Roma n. 30, in sostituzione della rag.ra Giuliana Tercon in Ongaro che ha dato le proprie dimissioni.

99A5317

FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° luglio 1999 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 17 d'interesse relativa al semestre gennaio-giugno 1999 del prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile di nominali lire 1.500 miliardi ISIN IT0000268083 ridenominato in € 774.684.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 nella misura del 2,25%, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 4 punto A del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti effettivi annui lordi di aprile e maggio 1999 è risultato pari a 3,57%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4 punto B del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 1999, è risultato pari a 2,6063%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari a 3,08816% equivalente al tasso semestrale del 1,5323%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio-dicembre 1999, scadenza 1° gennaio 2000, cedola n. 18, un interesse lordo dell'1,8% pari ad un rendimento dell' 1,575% il netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

N.B. — Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997. I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

99A5346

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scienfico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: L20A - Filologia germanica.

Gli aspiranti al trasferimento, professori di prima fascia presso altro ateneo potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'Università di appartenenza.

99A5318

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 12 aprile 1999 recante modificazioni allo statuto dell'Università di Messina
(Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, alla pag. 25, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* all'interno dell'art. 217, dopo la dizione «quaranta ore» deve intendersi aggiunto quanto segue: «*per un massimo equivalente a tre moduli o 120 ore, impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnamenti del corso integrato.*»; inoltre alla pag. 25, sempre all'interno dell'art. 217, all'ottavo comma, dove è scritto: «... di cui al successivo art. *219.*», leggasi: «... di cui al successivo art. *218.*»; alla pag. 26 all'interno dell'art. 218, al secondo comma del punto 1. ultimo rigo, dove è scritto: «... e non *hanno* luogo a titolarità.», leggasi: «e non *danno* luogo a titolarità.»; sempre alla stessa pagina e articolo, al quarto comma del punto 1. dopo la lettera e), deve intendersi aggiunta la lettera «*f) comportamento e rapporto tra organismi ed ambiente.*».

Infine, sempre alla pag. 26 all'interno dell'art. 218, al punto 3. relativamente all'indirizzo territoriale-ambientale, dove è scritto: «settore: *D02C* Vulcanologia.», leggasi: «settore: *D03C* Vulcanologia.».

99A5319

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 5 2 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77